

# **RAPPORTO SULLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NELLA REGIONE LAZIO**

**I semestre 2024**

**27 febbraio 2024 - 28 agosto 2024**

**Garante del Servizio Idrico Integrato  
della Regione Lazio**



**REGIONE  
LAZIO**

<b>INTRODUZIONE</b> .....	4
<b>PARTE I – IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE E LA REGOLAZIONE DI ARERA</b> .....	7
1. La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 sui reati ambientali .....	7
2. L’approvazione del disegno di legge sull’autonomia differenziata e i cd LEP .....	9
<b>2.1. Le intese Stato-Regione</b> .....	10
<b>2.2. La definizione dei LEP</b> .....	12
<b>2.3. Il trasferimento di funzioni alle Regioni</b> .....	13
3. L’attuazione del Reg. CE n. 2020/741 sul sistema delle acque reflue .....	13
<b>3.1. La vigenza del DPR n. 185 del 2003</b> .....	14
3.2. Lo schema di DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati .....	14
<b>3.2.1. Ambito di applicazione</b> .....	15
<b>3.2.2. Nuovi obblighi in materia di qualità delle acque affinate e monitoraggio</b> .....	15
3.2.3. Pianificazione regionale delle attività di affinamento delle acque reflue .....	16
3.2.4. Il piano di gestione dei rischi .....	17
<b>3.2.5. Piano di gestione per le acque reflue domestiche</b> .....	17
<b>3.2.6. Piano di gestione per le acque reflue per usi irrigui</b> .....	17
3.3. Campagne di informazione e sensibilizzazione .....	18
<b>4. La regolamentazione ARERA</b> .....	18
4.1. La relazione ARERA 6 febbraio 2024, 38/2024/III/IDR per l’affidamento del SII .....	18
<b>4.1.1. Lo schema tipo di avviso per ARERA in consultazione</b> .....	21
4.2. La procedura semplificata per il Bonus idrico .....	22
<b>PARTE II – SISTEMA DI COMPETENZE, METODO TARIFFARIO MT-4 E GESTIONE DEL SII</b> .....	24
1. Il sistema di competenze e governance del SII .....	24
<b>1.1. L’evoluzione della disciplina statale sugli EGATO</b> .....	24
<b>1.2. La giurisprudenza sulla competenza delle Regioni</b> .....	25
<b>1.3. L’impatto sul SII della riforma dei servizi pubblici locali</b> .....	26
<b>1.4. L’applicazione del regime pubblicistico alle ATO/EGATO</b> .....	27
<b>1.5. L’assetto degli ATO/EGATO nella Regione Lazio</b> .....	28
2. L’applicazione del nuovo metodo tariffario MT4 .....	30
2.1. L’applicazione del metodo MT- 4 in Ato 4 .....	31
2.2. L’applicazione del metodo MT- 4 in Ato 2 e il caso delle “cassette dell’acqua” .....	32
3. I trasferimenti di gestione del SII e le cd. gestioni autonome .....	34

3.1. Il trasferimento di gestione del Comune di Formello .....	35
3.2. Il passaggio da ATO 1 a ATO 2 del Comune di Campagnano .....	36
<b>3.4. Le cd. “gestioni autonome o esistenti” del SII .....</b>	<b>37</b>
<b>3.4.1. L’applicazione alle cd. gestioni autonome del metodo tariffario ARERA.....</b>	<b>37</b>
<b>3.4.2. La rinuncia alla gestione diretta.....</b>	<b>37</b>
<b>3.4.3. La gestione del SII nei piccoli comuni montani .....</b>	<b>38</b>
<b>PARTE III – I RECLAMI AL GARANTE .....</b>	<b>39</b>
1. Le principali criticità e i reclami al Garante del SII.....	39
<b>1.1. Allacci e spostamenti idrici, carta dei servizi e regolamento comunale .....</b>	<b>40</b>
<b>1.2. Ampliamento della rete idrica nelle zone a cd. “bassa antropizzazione”.....</b>	<b>40</b>
<b>1.3. Piani di urbanizzazione e verifica dell’idroesigenza .....</b>	<b>41</b>
<b>1.4. Legittimità del canone in assenza di rete idrica e la cd. “fossa biologica” .....</b>	<b>42</b>
1.5. Disturbi acustici provenienti da tombini .....	43
1.6. Interruzione del flusso idrico .....	43
1.6. Bonifica delle condotte al di sotto della viabilità privata.....	45
1.8. Scissione dall’utenza e comproprietà.....	45
1.10. Conguagli e aumenti di tariffe.....	47
1.11. Allacci fognari nei parchi giochi e nei locali commerciali .....	47
1.12. Allacci e riallacci idrici nella ricostruzione post sisma .....	48
1.13. Volture di utenze, sostituzione del contatore e media dei consumi .....	49
1.14. Consumo anomalo .....	50
1.15. Sistema di turnazioni del SII e servizio di autobotti .....	51
<b>PARTE IV – I LAVORI DELLE STO E DELLA CONSULTA DEL GARANTE SII E IL RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEGLI UTENTI .....</b>	<b>53</b>
1. Le riunioni con le STO degli ATO della Regione Lazio .....	53
<b>1.1. Il calcolo della tariffa SII 2025-2029.....</b>	<b>53</b>
<b>1.2. Modifiche assetto giuridico dell’ATO/EGATO .....</b>	<b>54</b>
<b>1.3. La riattivazione gli Otuc.....</b>	<b>54</b>
<b>1.3.1. La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. 'legge Delrio) e le competenze delle Provincie e Città metropolitane .....</b>	<b>54</b>
<b>1.3.2. Il regolamento OTUC.....</b>	<b>55</b>
2. La rateizzazione delle morosità per le cd. categorie sensibili .....	56
3. I lavori della Consulta degli utenti e consumatori .....	56
3.1. I rincari delle bollette per il prossimo biennio .....	56

3.2. Rafforzamento e collegialità degli ATO/EGATO .....	57
3.3. Una maggiore partecipazione delle Associazioni .....	58
3.4. Le modifiche alla Carta dei Servizi Ato 3 .....	58
3.5. Attivazione Tavolo di confronto STO Ato 4, Acqualatina e Associazioni .....	60
4. La virtual room Garante SII, la società Talete e le Associazioni dei consumatori.....	60
<b>4.1. Il protocollo di intesa tra le Associazioni CRCU e TALETE SPA.....</b>	60
<b>4.1.1. Il presidio delle Associazioni in ATO I .....</b>	61
<b>4.1.2. La nuova procedura di conciliazione.....</b>	61
<b>4.2. Le modifiche alla Carta dei servizi Ato I sulle perdite idriche.....</b>	62
<b>4.3. Il regolamento dell’Otuc di ATO I .....</b>	63
<b>PARTE V - PROPOSTE DEL GARANTE DEL SII .....</b>	64
1. Organizzazione e funzionamento degli uffici a supporto del Garante .....	64
<b>1.1. Istituzione della segreteria organizzativa del Garante SII.....</b>	64
1.2. Istituzione dell’Osservatorio permanente (art. 12 l.r. n. 26 del 1998).....	64
1.3. L’attivazione di stage e protocolli con le Università.....	65
2. Legislazione e attività di indirizzo della Regione .....	65
2.1. Il Progetto di legge di riorganizzazione del SII.....	65
2.2. Norme di indirizzo regionali per una “democrazia partecipativa” dell’acqua.....	66
2.3. La Carta regionale dei servizi idrici.....	66
3. Il completamento della riattivazione degli Otuc .....	67
4. Le campagne di sensibilizzazione sull’acqua.....	68
Appendice Normativa esaminata .....	69

## INTRODUZIONE

Con il presente “Rapporto sulla gestione del sistema idrico integrato della Regione Lazio” (di seguito, Rapporto 1° Semestre (27 febbraio 2024 – 28 agosto 2024)) lo scrivente Garante del servizio idrico integrato (di seguito, Garante SII) intende rappresentare il quadro di informazioni e dati, nonché di criticità emerse nel corso del 1° semestre di attività, in materia di servizio idrico integrato e tutela degli utenti in attuazione delle Carte dei Servizi nella Regione Lazio.

Si rammenta che il Garante SII è stato istituito con legge della Regione Lazio n. 26 del 1998, recante “Norme di attuazione dell’art. 18 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 e dell’art. 21, comma 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36” (art. 8) al fine di svolgere le seguenti attività:

- a) definire indici di produttività per la valutazione economica dei servizi resi e parametri per il controllo delle politiche tariffarie praticate;
- b) esprimere valutazioni in ordine alle problematiche attinenti al servizio idrico integrato su richiesta della Regione, degli enti locali, dei soggetti gestori dei servizi idrici, delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori;
- c) redigere, sulla base dell’analisi e del raffronto dei diversi aspetti tecnici, economici e funzionali che caratterizzano la gestione del servizio idrico integrato, con cadenza semestrale, il Rapporto sulla gestione del servizio idrico integrato nella Regione Lazio, denominato “Rapporto”.

Il Garante SII svolge dunque attività di studio, valutazione e sollecitazione a supporto delle strutture regionali e locali e delle associazioni dei consumatori che partecipano alla Consulta degli utenti: oltre alla redazione del presente Rapporto, esso esercita attività di sollecitazione nei confronti degli enti gestori, istituendo, se del caso, Tavoli Tecnici, insieme agli uffici amministrativi tecnici competenti nelle singole materie. Il Garante SII, in base alla legge regionale, infatti, promuove “(...) ogni possibile iniziativa tesa a conseguire livelli adeguati ed omogenei di efficienza, efficacia ed economicità nella gestione del servizio idrico integrato organizzato (...)”, in attuazione della legge regionale n. 6 del 1996 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n. 36”, nonché a tutela e garanzia degli interessi degli utenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Garante SII ha sede presso l’Assessorato competente in materia di risorse idriche e si avvale, attualmente, di n. 2 risorse (livello funzionario DI e assistente amministrativo CI).

Ai sensi della legge regionale n. 26 del 1998 s.m.i., il Garante è coadiuvato:

a) dal Consiglio dei responsabili delle segreterie tecnico-operative costituite negli ambiti territoriali ottimali in base alle convenzioni di cooperazione stipulate dagli enti locali ai sensi della l.r. 6/1996 (art. 9);

b) dalla Consulta degli utenti e dei consumatori, di cui è membro di diritto e Presidente (art. 10).

Nel corso del I° Semestre (27 febbraio 2024 – 28 agosto 2024), il Garante SII ha convocato entrambi questi organismi e gli atti e i verbali delle sedute sono depositati presso gli uffici della Regione Lazio, per lo svolgimento delle sedute di discussione collegiale, molto utili in un'ottica di scambio di informazioni tra le STO e Amministrazione pubbliche e Associazioni dei Consumatori.

In particolare, una riunione con le Sto si è svolta in data 13 giugno 2024 il Garante ha affrontato una serie di problematiche inerenti la configurazione degli Enti di governo degli Ato, i passaggi di gestione, l'applicazione delle Carte dei Servizi etc etc.

\*\*\*

Il presente Rapporto si divide in n. 5 Parti:

- PARTE I – IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E NAZIONALE E LA REGOLAZIONE DI ARERA
- PARTE II – IL SISTEMA DI COMPETENZE, METODO TARIFFARIO MT-4 E GESTIONE DEL SII
- PARTE III – I RECLAMI AL GARANTE SII;
- PARTE IV – I LAVORI DELLE STO E DELLA CONSULTA DEL GARANTE SII E IL RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEGLI UTENTI;
- PARTE V - PROPOSTE DEL GARANTE SII.

Il Rapporto è stato redatto sulla base di un approfondito esame della normativa introdotta e/o attuata in sede regolatoria e amministrativa nel corso del I° Semestre, alla luce anche delle informazioni acquisite dalle Segreterie tecnico organizzative degli ATO, dalle strutture regionali competenti, dai gestori, nonché nell'ambito della Consulta degli utenti e consumatori alla l.r. n. 6/1996. Oltre a ciò, ha svolto incontri con organi politici regionali e nazionali, come nel caso dell'Autorità nazionale di bacino. Infine, alcuni dati sono stati acquisiti da fonti e rapporti pubblicati sul sito dell'Autorità di regolazione per le Reti, Energia e Ambiente cd. ARERA e da studi effettuati da Ispra, Coldiretti, Legambiente, Utilitalia e Anbi e altri Osservatori, tra cui in *primis*, l'Osservatorio presso l'Autorità di Bacino.

L'attività del Garante SII si è svolta nell'ambito di un processo di definitiva riorganizzazione che si è concluso dopo l'approvazione in Giunta del Regolamento Regionale 23 ottobre 2023, n. 9

e con le modifiche delle competenze della Direzione regionale lavori pubblici e infrastrutture, innovazione tecnologica area ciclo delle acque, concessioni idriche e servizio idrico integrato.

Nel complesso, giova sottolineare un generale migliore coordinamento delle attività degli uffici del Garante SII con la suindicata Direzione che ha permesso di semplificare le attività degli uffici stessi e ricevere riscontri, oltre ad una attività di controllo sulle pratiche rimaste inevase e all'implementazione dei Tavoli tecnici.

Inoltre, si segnala che il Garante SII, nel corso di questo I° Semestre, oltre a convocare le STO, ha intensificato una serie di interlocuzioni con le singole ATO e Gestori, al fine di approfondire alcune specificità che riguardano i singoli territori (ad es. le tariffazioni in Ato 4 o le questioni inerenti la potabilità), così come si è reso disponibile e posto in ascolto con alcune Associazioni degli utenti, sia singolarmente che convocando la Consulta degli utenti e consumatori e/o istituendo tavoli tecnici.

Il Garante SII, ovviamente, è intervenuto anche su una serie di casi specifici (reclami, segnalazioni, denunce) sottoposti alla sua valutazione, rispetto ai quali - come si vedrà in proseguo - si è reso parte attiva e di risoluzione di problematiche, sollecitando gli enti gestori e gli attuali EGATO, nonché gli altri soggetti competenti ad intervenire con tempestività.

\*\*\*

Il presente Rapporto è trasmesso, a cura della Giunta regionale, a tutti i soggetti interessati alla gestione del servizio integrato ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Garante del S.I.I. della Regione Lazio  
Avv. Manuela Veronelli

### Premesse

Nel corso del I° Semestre 2024 (27 febbraio 2024 - 28 agosto 2024), il Garante SII ha esaminato le principali novità legislative europee e nazionali in materia di tutela delle acque e servizio idrico integrato.

Innanzitutto, il Garante SII ha approfondito il nuovo testo della Direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024 sulla tutela penale dell'ambiente proposta dalla Commissione europea nel 2021.

In secondo luogo, lo stesso ha effettuato ulteriori studi in merito all'attuazione nel nostro ordinamento sulle acque reflue in attuazione del Reg. CE n. 2020/741 e, in particolare, con riferimento al DPR in corso di emanazione.

Per quanto concerne la disciplina regolatoria di ARERA, infine, il Garante SII ha esaminato le linee guida emanate da ARERA con la delibera 63/2021/R/COM – 651/2022/R/COM sulla procedura semplificata per il Bonus idrico a valere sugli anni 2021, 2022 al fine di recuperare le pratiche sospese o non esitate.

### ***I. La nuova Direttiva (UE) 2024/1203 sui reati ambientali***

Con la nuova direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, su “*La tutela penale dell'ambiente, che sostituisce le i reati ambientali già previsti nelle direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE*”, sono ampliati e imposte misure sanzionatorie ancora più restrittive.

La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 21 maggio 2026, nel senso che i medesimi Stati dovranno aggiornare le rispettive legislazioni, affinché talune condotte, se illecite e compiute intenzionalmente, assurgano a vero e proprio reato.

Il Legislatore europeo, in particolare, ha previsto una serie di fattispecie punibili, molte delle quali inerenti l'offesa al bene comune “acqua”, come ad esempio:

1) lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il



decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora (art. 3, co. 2, lett. a);

2) l'immissione sul mercato, in violazione di un divieto o di un altro obbligo inteso a tutelare l'ambiente, di un prodotto il cui impiego su più vasta scala, ossia l'uso del prodotto da molti utenti, a prescindere dal loro numero, comporti lo scarico, l'emissione o l'immissione di un quantitativo di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque e che provochi o possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora (art. 3, co. 2, lett. b);

3) la fabbricazione, l'immissione o la messa a disposizione sul mercato, l'esportazione o l'uso di sostanze, sia allo stato puro che all'interno di miscele o articoli, compresa la loro incorporazione negli articoli, se tale condotta provoca o può provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora (art. 3, co. 2, lett. c);

4) lo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 della direttiva 2005/35/CE in una delle aree di cui all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, tranne nei casi in cui tale scarico soddisfi le condizioni per le eccezioni di cui all'articolo 5 della medesima direttiva, che provoca o è probabile che provochi un deterioramento della qualità dell'acqua o danni all'ambiente marino (art. 3, co. 2, lett. i);

5) l'esercizio o la chiusura di un impianto in cui è svolta un'attività pericolosa o in cui sono immagazzinate o utilizzate sostanze o miscele pericolose, se tali condotte, tale attività pericolosa e tale sostanza o miscela pericolosa rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora (art. 3, co. 2, lett. j);

6) la costruzione, l'esercizio e la dismissione di un impianto, se tali condotte e tale impianto rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora (art. 3, co. 2, lett. k);

7) la fabbricazione, la produzione, la lavorazione, la manipolazione, l'impiego, la detenzione, lo stoccaggio, il trasporto, l'importazione, l'esportazione o lo smaltimento di materiale radioattivo o di sostanze radioattive, se tali condotte e tale materiale o tali sostanze rientrano nell'ambito di

applicazione delle direttive 2013/59/Euratom, 2014/87/Euratom o 2013/51/Euratom del Consiglio e se tali condotte provocano o possono provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, alla fauna o alla flora (art. 3, co. 2, lett. l);

8) l'estrazione di acque superficiali o sotterranee ai sensi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, se tale condotta provoca o può provocare danni rilevanti allo stato o al potenziale ecologico dei corpi idrici superficiali o allo stato quantitativo dei corpi idrici sotterranei (art. 3, co. 2, lett. m).

Il legislatore europeo ha previsto, inoltre, nuove sanzioni, in quanto i reati dolosi che porteranno, come conseguenza, il decesso di una persona saranno punibili con una pena detentiva massima pari ad almeno dieci anni, fermo restando che gli Stati membri potranno disciplinare sanzioni ancora più severe nei rispettivi ordinamenti; altri reati, invece, comporteranno la reclusione fino a cinque anni. La pena detentiva massima per i reati qualificati sarà di almeno otto anni.

La Direttiva prevede altresì che le condotte illecite possano essere imputate direttamente alle persone giuridiche e, in particolare, alle imprese le cui sanzioni potranno ammontare al almeno il 5% del fatturato mondiale totale per i reati più gravi o, in alternativa, a 40 milioni di euro.

Per tutti gli altri reati, la sanzione pecuniaria massima potrà consistere in almeno il 3% del fatturato o, in alternativa, a 24 milioni di euro. Infine, la Direttiva raccomanda agli Stati membri di introdurre misure ulteriori e più stringenti, in particolare prevedendo l'obbligo per l'autore del reato di ripristinare l'ambiente o di risarcire i danni, nonché l'esclusione dello stesso dall'accesso ai finanziamenti pubblici o il ritiro di permessi o autorizzazioni.

## **2. L'approvazione del disegno di legge sull'autonomia differenziata e i cd LEP**

Nel corso di questo I° Semestre 2024 (27 febbraio 2024 - 28 agosto 2024), il legislatore ha approvato il disegno di legge *“Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione”* sulla cd. *“autonomia differenziata”*, che prevede la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (cd. LEP) che tutte le Regioni devono rispettare, nelle materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e in alcune di quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato e in alcune di competenza esclusiva dello Stato, tra cui la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

La normativa appare particolarmente rilevante nel settore del servizio idrico integrato, laddove la sua finalità consiste - nel rispetto dell'unità nazionale, nonché al fine di rimuovere discriminazioni e disparità di accesso ai servizi essenziali sul territorio, e altresì nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, di coesione economica, sociale e territoriale, di indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo - nel definire “(...) i principi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari (...)”. Ciò anche per favorire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure, la responsabilità, la trasparenza e la distribuzione delle competenze idonea ad assicurare il pieno rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché del principio solidaristico di cui agli articoli 2 e 5 della Costituzione.

In questo senso, i cd. LEP indicano costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, oltre che per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

### **2.1. Le intese Stato-Regione**

Nell'ambito della riforma dei Lep, il legislatore ha previsto una procedura piuttosto articolata per la richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia; ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, detta richiesta è deliberata dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro sessanta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa. A questo punto, si avvia un negoziato con le Regioni, prima del quale però il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie da lui delegato informa le Camere e la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'atto di iniziativa.

Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 9, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo degli organi parlamentari e comunque una volta decorso il termine di novanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ove ritenga di non conformarsi in tutto o in parte agli atti di indirizzo degli organi parlamentari, riferisce alle Camere con apposita relazione, nella quale fornisce adeguata motivazione della scelta effettuata.

Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro quarantacinque giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 9, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Esso è trasmesso è immediatamente alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'intesa definitiva è approvata dal Consiglio dei ministri, ed è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

## **2.2. La definizione dei LEP**

Ai fini dell'individuazione dei Lep che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, il legislatore nazionale ha previsto nel rispetto dell'articolo 116, co. 3, della Costituzione, per (LEP), una delega al Governo al fine di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi, sulla base dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, co. da 791 a 801-bis, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

I Lep devono essere individuati nelle seguenti materie:

- a) norme generali sull'istruzione;
- b) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
- c) tutela e sicurezza del lavoro;
- d) istruzione;
- e) ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
- f) tutela della salute;
- g) alimentazione;
- h) ordinamento sportivo;
- i) governo del territorio;
- l) porti e aeroporti civili;
- m) grandi reti di trasporto e di navigazione;
- n) ordinamento della comunicazione;
- o) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
- p) valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

I LEP possono essere aggiornati periodicamente in coerenza e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, anche al fine di tenere conto della necessità di adeguamenti tecnici prodotta dal mutamento del contesto socioeconomico o dall'evoluzione della tecnologia, con decreti del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro dell'economia e delle finanze.

### **2.3. Il trasferimento di funzioni alle Regioni**

Il trasferimento delle funzioni alle Regioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, nei limiti delle risorse rese disponibili nella legge di bilancio.

Ad ogni modo, le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione sono attribuite, dalla Regione medesima, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ai comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a province, città metropolitane e Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Il legislatore comunque ha previsto che restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

### **3. L'attuazione del Reg. CE n. 2020/741 sul sistema delle acque reflue**

Come evidenziato nel corso del Rapporto II° Semestre 2023-2024, il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2020/741 del 25 maggio 2020 recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua è un atto normativo che definisce, per la prima volta, a livello europeo, i requisiti minimi per l'utilizzo delle acque c.d. di recupero, ossia le acque reflue urbane trattate e poi affinate, per scopi agricoli, proteggendo la salute delle persone e l'ambiente.

Attraverso il predetto regolamento, l'Unione Europea si è posta come obiettivo quello di migliorare la capacità di reazione di fronte alle crescenti pressioni sulle risorse idriche attraverso una serie di azioni, tra cui:

- a) un più ampio riutilizzo delle acque reflue trattate;
- b) la limitazione dell'estrazione dai corpi idrici superficiali e sotterranei;
- c) la riduzione dell'impatto degli scarichi di acque reflue trattate nei corpi idrici;

- d) l'utilizzo multiplo delle acque reflue urbane;
- e) l'attuazione di misure di garanzia per un elevato livello di protezione dell'ambiente.

D'altronde, la pratica del riutilizzo delle acque reflue rappresenta una misura virtuosa, proprio in un'ottica di economia circolare, nel rispetto delle prescrizioni ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE e l'Italia è uno tra i Paesi dell'Unione Europea che già pratica il riutilizzo irriguo delle acque reflue urbane depurate.

### **3.1. La vigenza del DPR n. 185 del 2003**

L'attuale disciplina nazionale sulla gestione delle acque reflue è contenuta nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 185 del 12 giugno 2003 "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue*", emanato di concerto con i Ministri delle Politiche Agricole e Forestali, delle Attività Produttive e della Salute.

Al riguardo preme evidenziare, tuttavia, talune differenze tra la normativa europea in materia di acque reflue e quella nazionale.

La principale novità della normativa sovranazionale riguarda il diverso approccio della cd. gestione del rischio, nel senso che il Regolamento (UE) 741/2020 prevede il cd. "metodo della gestione del rischio sito specifico". Tale metodo, infatti, implica che, ai fini della produzione, dell'erogazione e dell'utilizzo di acque affinate, l'Autorità competente dovrà elaborare un piano di gestione dei rischi connessi al riutilizzo dell'acqua, con l'obiettivo di garantire la gestione proattiva e sicura delle acque reflue affinate, senza rischio per salute umana, animale e senza rischio ambientale. Al fine di azzerare il rischio emerso durante l'analisi del rischio, il piano di gestione del rischio e il permesso rilasciato dall'Autorità competente potranno prevedere delle prescrizioni supplementari rispetto alle prescrizioni minime stabilite dal regolamento.

Diversamente, la normativa italiana in vigore dal 2003 detta ancora prevalentemente prescrizioni e parametri rigidi da applicare ad ogni ipotesi di riutilizzo, sia per fini irrigui che per fini civili, ambientali e industriali.

### **3.2. Lo schema di DPR sul riutilizzo dei reflui urbani depurati e affinati**

La necessità di rivisitare la disciplina attualmente vigente nel nostro ordinamento è sorta proprio dall'esigenza di rivedere l'intero impianto normativo alla luce del Reg. CE n. 2020/741 sul

sistema delle acque reflue, in particolare con riferimento rispetto alla disciplina e gestione del rischio sito specifico.

### **3.2.1. Ambito di applicazione**

La proposta di DPR prevede di applicare le disposizioni in materia di acque reflue a differenti tipologie di acque proprio in ossequio a quanto previsto nel Regolamento Europeo.

In particolare, lo schema di DPR (art. 2) si applica alle:

- a) acque reflue urbane così come definite all'articolo 74, co. 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006 affinate e riutilizzate;
- b) acque reflue domestiche, come definite all'articolo 74, co. 1, lettera g) del d.lgs.152/2006, affinate e riutilizzate;
- c) acque reflue industriali, come definite ai sensi dell'articolo 74, co. 1, lett. h) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 affinate e riutilizzate, con esclusione delle categorie industriali di cui all'articolo 14 e con le limitazioni di cui allo stesso articolo.

Con riferimento al pt. b *supra* all'articolo 124, co. 3, il DPR rinvia la regolamentazione del riuso alle Regioni e province autonome.

### **3.2.2. Nuovi obblighi in materia di qualità delle acque affinate e monitoraggio**

Particolarmente rilevante appare la disposizione del DPR che riguarda gli obblighi in materia di qualità delle acque e relativa responsabilità (art. 4). In particolare, infatti, il DPR prevede che il gestore dell'impianto di affinamento è responsabile della qualità delle acque fino al cd. punto di conformità, oltre il quale, ove presenti, sono responsabili il gestore della distribuzione e dello stoccaggio, al fine di garantire la salubrità delle acque per tutta la filiera.

Sono previsti altresì monitoraggi per valutare il rispetto dei parametri di qualità delle acque, le cui modalità e frequenze minime sono indicate nel relativo allegato tecnico (art. 5). Le valutazioni derivanti dal piano di gestione dei rischi possono integrare le prescrizioni minime, al fine di garantire un controllo adeguato a situazioni sito-specifiche.



È bene sottolineare che la bozza di DPR prevede altresì che i risultati dei monitoraggi sono trasmessi dal gestore dell'impianto di affinamento e dalle eventuali ulteriori parti responsabili alle regioni o province autonome di competenza con cadenza annuale.

I risultati dei monitoraggi devono infine essere messi a disposizione dell'autorità competente, che deve provvedere anche alla loro pubblicazione online in una sezione apposita dei propri siti web istituzionali.

### **3.2.3. Pianificazione regionale delle attività di affinamento delle acque reflue**

In base a quanto stabilito nello schema di DPR, le regioni e le province autonome, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di concerto con le autorità di bacino distrettuale, dovranno individuare e trasmettere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ad ARERA, per quanto di competenza, per il tramite del Sistema informativo SINTAI, le seguenti informazioni (art. 11):

- a) l'elenco degli impianti di affinamento già esistenti, autorizzati e in esercizio il cui scarico in regola con le prescrizioni di qualità;
- b) l'elenco degli impianti di depurazione che possono essere destinati alla produzione di acqua affinata, sulla base di una valutazione costi-benefici;
- c) i potenziali destinatari del riuso ed eventuali reti di distribuzione utilizzabili;
- d) ulteriori necessità per il completamento delle infrastrutture.

A tal fine, le Regioni e le province autonome dovranno altresì effettuare un "bilancio idrico" per sottobacini o per sistemi e sottosistemi idrici e valutare i relativi fabbisogni idrici contestualmente al rilascio e/o rinnovo delle autorizzazioni relative all'impianto di affinamento, stabilendo altresì "(...) *modalità, regole e ordine di priorità nell'assegnazione e nell'utilizzo, ove fruibili, delle acque reflue affinate, in relazione alle altre risorse idriche disponibili (...)*".

### **3.2.4. Il piano di gestione dei rischi**

Punto cardine introdotto dal Regolamento (UE) 741/2020 riguarda la valutazione e gestione del rischio dell'intero sistema di riutilizzo dell'acqua.

Anche il nuovo schema di DPR introduce una disposizione in base alla quale il gestore dell'impianto di affinamento deve predisporre un piano di gestione del rischio, imprescindibile per presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento dell'attività alla regione o provincia autonoma competente per territorio (art. 6).

Di particolare nota è la competenza demandata alle Regione in materia di “(...) *Modalità di approvazione del piano di gestione dei rischi* (...)”.

In ossequio alla normativa comunitaria, tuttavia, la proposta stabilisce che tutte le parti responsabili e gli utilizzatori finali devono essere coinvolti attivamente nella redazione del piano.

Tuttavia, sono previste due differenti ipotesi che verranno descritte nei §§ successivi.

### **3.2.5. Piano di gestione per le acque reflue domestiche**

Per le acque reflue domestiche di cui all'articolo 100, co. 3, e all'art. 124, co. 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (art. 6, co. 4), provenienti da edifici e insediamenti di piccole dimensioni, non rientranti negli agglomerati di cui alla Direttiva 91/271 smi e non recapitanti in pubblica fognatura, le regioni e le province autonome possono stabilire una modalità semplificata di redazione del piano di gestione dei rischi.

### **3.2.6. Piano di gestione per le acque reflue per usi irrigui**

Il gestore dell'impianto di affinamento, previa individuazione degli usi delle acque affinate e delle classi di qualità per gli usi irrigui in agricoltura (art. 6, co. 5), elabora un piano di gestione dei rischi coinvolgendo attivamente le altre parti responsabili e gli utilizzatori finali per quanto di rispettiva competenza e lo presenta all'autorità competente.

Le parti responsabili e gli utilizzatori finali che non sono stati identificati in sede di elaborazione del piano di gestione dei rischi, integrano successivamente il piano nei limiti delle loro competenze e responsabilità.

### **3.2.7. Piano di gestione senza utilizzatori finali identificati**

Nel caso in cui, invece, non siano stati ancora identificati in tutto o in parte gli utilizzatori finali (art. 6, co. 6), il legislatore sembrerebbe aver demandato agli stessi Gestori, nel quadro delle modalità stabilite dalla Regione, di individuare i potenziali usi delle acque affinate sulla base delle pratiche agricole, delle colture più comuni, delle tipologie industriali prevalenti nell'area servita dall'impianto, nonché delle caratteristiche ambientali circostanti.

### **3.3. Campagne di informazione e sensibilizzazione**

Nell'ottica di favorire il riutilizzo e il più ampio ricorso al riuso delle acque reflue lo schema di DPR ha introdotto la necessità che le istituzioni pubbliche svolgano campagne di informazione e sensibilizzazione verso il risparmio idrico soprattutto nei confronti dei cittadini, per incoraggiarli all'uso delle acque affinate come alternativa sicura e sostenibile, garantendo al tempo stesso un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana e animale.

## **4. La regolamentazione ARERA**

Le principali delibere emanate da ARERA, a partire da febbraio 2024, hanno riguardato, tra gli altri, il documento di consultazione 245/2024/R/IDR per la redazione di un avviso-tipo per l'affidamento del servizio idrico integrato e l'avvio di una cd. "procedura semplificata" per l'erogazione del Bonus idrico.

### **4.1. La relazione ARERA 6 febbraio 2024, 38/2024/II/IDR per l'affidamento del SII**

Nel corso del I° Semestre 2024 (27 febbraio 2024 - 28 agosto 2024), l'ARERA ha posto in consultazione un documento, nell'ambito del quale ha ricostruito il quadro normativo in materia di affidamento della gestione del S.I.I., definendolo un "(...) *un passaggio cruciale al fine dell'efficace organizzazione degli assetti territoriali della gestione (...)*": da un lato, infatti, secondo ARERA, soprattutto in sede di prima attivazione, consente una razionalizzazione della platea dei gestori preesistenti, al fine di insediare una entità dotata delle necessarie capacità tecniche, industriali e finanziarie; dall'altro, rappresenta il culmine di attività di ricognizione, di programmazione e di progettazione che gli Enti di governo d'ambito svolgono prodromicamente all'assegnazione della gestione.

Il sistema di regole che disciplina tali attività è prevalentemente rinvenibile nelle norme settoriali (in particolare, d.lgs. 152/06), sebbene siano state registrate numerose interferenze anche con altre disposizioni, quali ad esempio quelle relative al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali).

La riforma introdotta alla fine del 2022 ha rappresentato al riguardo un passaggio significativo. Infatti, tra le previsioni del citato d.lgs. 201/22, assumono diretto rilievo, per la tematica dell'affidamento del SII, l'articolo 14 (in tema di scelta della forma di gestione), l'articolo 15 (che esprime un favor per le concessioni di servizi rispetto agli appalti) e l'articolo 20 (sulle tutele sociali).

Relativamente alla prima tematica - scelta della forma di gestione dei servizi di interesse economico generale di livello locale a rete - l'articolo 14, co. 1, statuisce che, gli enti territorialmente competenti provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione in coerenza con il diritto euro unitario:

1. Affidamento a terzi mediante procedura ad evidenza pubblica;
2. Affidamento a società mista;
3. Affidamento a società in house.

Rimane per contro in generale preclusa la possibilità di una gestione in economia o mediante aziende speciali.

Con riferimento, poi, al servizio idrico integrato e alla previsione contenuta nell'articolo 15 del d.lgs. 201/22 - ove si afferma una generale preferenza, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, per le concessioni di servizi rispetto agli appalti pubblici "in modo da assicurare l'effettivo trasferimento del rischio operativo in capo all'operatore – si evidenzia che lo strumento concessorio per gli affidamenti del servizio idrico integrato è elemento ormai consolidato nella disciplina di settore.

Infine, l'articolo 20 del d.lgs. 201/22 introduce un principio generale di tutela sociale che risulta indipendente dal modello gestionale in concreto prescelto, statuendo che i bandi di gara, gli avvisi e le delibere di affidamento in *house providing* debbano assicurare, nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici.

Il rinvio alla disciplina dei contratti pubblici appare, pertanto, obbligatorio ma non esclusivo, potendosi affiancare a eventuali ulteriori fonti, quali la normativa di settore o altre specifiche previsioni contenute nei pertinenti contratti collettivi di lavoro (CCNL).

Con riferimento, poi, all'applicabilità delle previsioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito: d.lgs. 36/23 o Codice dei contratti pubblici) relative all'aggiudicazione delle concessioni, è noto che per il servizio idrico integrato, in quanto settore escluso, tali disposizioni non trovano applicazione. Le ragioni della riferita esclusione sono esplicitate nel Considerando n. 40 della direttiva 2014/23/UE, ove si evidenzia che “(...) *le concessioni nel settore idrico sono spesso soggette a regimi specifici e complessi che richiedono una particolare considerazione data l'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per tutti i cittadini dell'Unione. Le caratteristiche particolari di tali regimi giustificano le esclusioni nel settore idrico dall'ambito di applicazione della presente direttiva (...)*”.

In coerenza con tale considerazione, l'articolo della medesima direttiva esclude dal proprio ambito applicativo le attività peculiari del servizio idrico integrato.

Tale esclusione è stata recepita nell'ordinamento italiano, prima con l'articolo 12 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e oggi con l'articolo 181 del d.lgs. 36/23 sui contratti esclusi, che al comma 2 dispone quanto segue: “La presente Parte non si applica altresì alle concessioni di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014”, precisando al comma successivo che “All'affidamento dei contratti di concessione esclusi dall'ambito di applicazione della presente Parte si applicano i principi dettati dal Titolo I della Parte I del Libro I”.

L'ARERA ha rammentato, dunque, che alla luce di tale normativa, l'aggiudicazione delle concessioni nei settori speciali deve rispettare i principi europei (quali il principio di imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità, tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione) e nazionali (tra cui rientrano il principio del risultato della fiducia, di accesso al mercato e di auto-organizzazione amministrativa) di tutela della concorrenza, ma non anche l'obbligo di osservare le singole disposizioni procedurali previste dalla medesima normativa.

Alla luce di tale normativa e di tali principi, nella relazione 6 febbraio 2024, 38/2024/I/IDR, ARERA ha illustrato gli esiti dell'attività di monitoraggio condotta dall'Autorità nel secondo semestre 2023, in osservanza di quanto previsto dall'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06).

Sono emerse alcune evidenze particolarmente rilevanti tra cui si annovera l'urgente necessità che i soggetti territorialmente competenti completino, in ossequio alla normativa vigente, il processo di affidamento al gestore unico; si tratta di criticità che sembrano emergere nei contesti in cui si debbano superare affidamenti salvaguardati non prorogabili in base alla normativa vigente, anche se dotati di apprezzabili caratteristiche operative e gestionali, o assegnati a operatori unici di ambito prossimi alla scadenza.

Per questo motivo, l'ARERA ha predisposto uno schema tipo di bando di gara con l'obiettivo di definire alcuni contenuti minimi, garantendo al contempo maggiore uniformità dei criteri e delle modalità impiegabili nelle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento della gestione del SII.

In particolare, l'Autorità, nella definizione dello schema-tipo di bando di gara ha inteso prevedere che, da una parte, la pressione competitiva per l'affidamento a terzi e per la selezione del socio privato promuova miglioramenti con riferimento ai parametri già stabilmente adottati nell'ambito della regolazione, sia quella tariffaria, sia quella della qualità tecnica e contrattuale. Dall'altra, l'obiettivo è anche quello di superare il cosiddetto *Water Service Divide*.

#### **4.1.1. Lo schema tipo di avviso per ARERA in consultazione**

Nella già citata relazione 6 febbraio 2024, 38/2024/I/IDR, ARERA ha illustrato lo schema tipo di bando di gara per l'affidamento del servizio idrico integrato, in particolare analizzando i seguenti temi:

1. Il quadro di riferimento del settore, con particolare attenzione alla normativa euro unitaria e nazionale;
2. Gli orientamenti dell'Autorità su i contenuti minimi dello schema di bando tipo relativi all'oggetto e al valore dell'affidamento;
3. I requisiti di partecipazione;

4. I criteri di valutazione delle offerte declinati in coerenza con i principi eurounitari e nazionali in materia di contratti pubblici, nonché con i criteri stabiliti dalla regolazione di settore;
5. I criteri di valutazione dell'offerta tecnica che costituisce il passaggio principale nell'ambito della procedura concorsuale sia per l'Ente di governo sia per i partecipanti alla gara;
6. I profili inerenti all'offerta economica e le regole di calcolo tariffario nell'ambito delle quali valorizzare i miglioramenti proposti;
7. I profili di applicabilità dello schema tipo di bando di gara alle procedure di selezione del socio privato nei casi di affidamento a società mista (partenariato pubblico privato istituzionale).

#### **4.2. La procedura semplificata per il Bonus idrico**

Con la delibera 63/2021/R/COM – 651/2022/R/COM, l'ARERA ha pubblicato le linee guida per l'indirizzare i Gestori ad attuare una "procedura semplificata" rispetto a domande di Bonus idriche non gestite o rimaste senza esito.

L'obiettivo dell'ARERA, anche in considerazione delle più recenti tensioni sul fronte dei prezzi dei mercati energetici, è quello di migliorare gli strumenti messi a disposizione per i consumatori che versano in condizioni di disagio economico e/o fisico e per coloro che sono colpiti da situazioni emergenziali.

In sostanza, l'ARERA ha previsto che, a partire da marzo 2024, venga attivata una procedura per il recupero delle pratiche rimaste in sospeso, in particolare con riferimento agli anni 2021 e 2022, secondo una tempistica ben scandita nell'ambito del 2024 di seguito riportata:

<b>Primo Lancio della procedura marzo 2024 (DSU 2021 e 2022)</b>		
<b>Tipo di file</b>	<b>Data di pubblicazione File da SII</b>	<b>Data di trasmissione dell'esito da GSI</b>
File di Verifica Competenza Territoriale	07/03/2024	21/03/2024
File Trasmissione Bonus Idrico per i GSI univoci	14/03/2024	02/05/2024
File Trasmissione Bonus Idrico post VCT	26/03/2024	02/05/2024
<b>Secondo Lancio della procedura maggio 2024 (DSU 2021, 2022 e 2023)</b>		
<b>Tipo di file</b>	<b>Data di pubblicazione File da SII</b>	<b>Data di trasmissione dell'esito da GSI</b>
File di Verifica Competenza Territoriale	08/05/2024	22/05/2024
File Trasmissione Bonus Idrico per i GSI univoci	15/05/2024	01/07/2024
File Trasmissione Bonus Idrico post VCT	27/05/2024	01/07/2024
<b>Terzo Lancio della procedura ottobre 2024 (DSU 2021, 2022 e 2023)</b>		
<b>Tipo di file</b>	<b>Data di pubblicazione File da SII</b>	<b>Data di trasmissione dell'esito da GSI</b>
File di Verifica Competenza Territoriale	07/10/2024	21/10/2024
File Trasmissione Bonus Idrico per i GSI univoci	14/10/2024	02/12/2024
File Trasmissione Bonus Idrico post VCT	24/10/2024	02/12/2024

Tabella 1. Date di pubblicazione dei file per l'anno 2024

Per gli anni successivi, invece, l'ARERA ha indicato ulteriori tempistiche:

<b>Tipo di file</b>	<b>Data di pubblicazione File da SII</b>	<b>Data di trasmissione dell'esito da GSI</b>
File di Verifica Competenza Territoriale	Entro il 5° giorno lavorativo del mese	ECT: Entro 10 giorni lavorativi successivi alla pubblicazione del file di verifica competenza territoriale
File Trasmissione Bonus Idrico per i GSI univoci	Entro il 10° giorno lavorativo del mese	EBI: entro il primo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla pubblicazione del file Trasmissione Bonus Idrico
File Trasmissione Bonus Idrico post VCT	Entro il 18° giorno lavorativo del mese	

Tabella 2. Data di pubblicazione dei file per gli anni successivi

È evidente che l'obiettivo del regolatore è garantire una maggiore sostenibilità economico-sociale dei servizi, specie per i consumatori in disagio socio-economico, mediante l'aumento dell'efficacia degli strumenti di tutela e, in ultima istanza, del numero di aventi diritto effettivamente tutelati.



## ***I. Il sistema di competenze e governance del SII***

Nel corso del I° Semestre 2024, il Garante SII ha affrontato il tema relativo alla competenza legislativa rispetto all'assetto giuridico dell'ATO/EGATO, soprattutto a seguito dell'emanazione del D.lgs. n.152/2006, nonché la questione relativa alla configurazione giuridica degli ATO/EGATO, viste le rilevanti criticità emerse nel corso degli ultimi anni nella gestione delle attività di questi enti a fini amministrativi fiscali e contabili.

### ***I.1. L'evoluzione della disciplina statale sugli EGATO***

Per affrontare i temi di cui sopra, si è reso necessario, preliminarmente, ricostruire il quadro giuridico relativo alla disciplina in materia di servizio idrico integrato a livello nazionale e regionale.

Innanzitutto, infatti, in materia di SII, vige l'art. 147, co. 1 primo alinea del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "*Norme in materia ambientale*" (cd. Codice dell'Ambiente), in base al quale i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali (cd. ATO) definiti dalle regioni in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (cd. Legge Galli); il successivo co. 2, come modificato dal D.L. 133/14, specifica poi che "*(...) le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici (...)*". Il co. 2 bis del medesimo articolo prevede, inoltre, che "*(...) qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)*".

L'attuale sistema delineato dal Codice Ambiente, in combinato disposto con le altre normative di riferimento, dunque, prevede che, non solo gli ATO, ma anche gli Enti di governo dell'Ambito, ovvero gli EGATO, vengano "individuati" dalle Regioni, stabilendo la necessità di una integrazione legislativa "concorrente" della Regione stessa volta a qualificare l'organizzazione locale

degli enti locali quale Ente di governo, con eventuale attivazione del potere sostitutivo statale di cui all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

## **1.2. La giurisprudenza sulla competenza delle Regioni**

Sul tema delle competenze regionali nel settore del SII si è pronunciata anche la giurisprudenza costituzionale e di merito.

Innanzitutto, la Corte costituzionale ha riconosciuto, sin dal 2011, *"(...) al legislatore regionale un'ampia sfera di discrezionalità, consentendogli di scegliere i moduli organizzativi più adeguati a garantire l'efficienza del servizio idrico integrato (...), nonché forme di cooperazione fra i diversi enti territoriali interessati (...)"* (si v. Corte cost., sent. n. 128/2011, cons. in dir. n. 2); sempre secondo la Consulta, l'Ente regionale deve *"(...) individuare l'ente od il soggetto che eserciti le competenze già spettanti all'Ato (...)"*, fermo restando il potere regolatorio di ARERA (si v. anche Corte cost., sent. n. 62/2012, cons. in dir. n. 3.2).

Dette finalità, peraltro, erano già emergenti dai precedenti interventi normativi, in ordine ai quali la Corte Costituzionale aveva già delineato un preciso percorso, affermando che con la modifica del 2009, la legislazione statale aveva inteso *"(...) realizzare, mediante l'attuazione dei principi di cui sopra, una razionalizzazione nella programmazione e nella gestione del servizio idrico integrato, superando la precedente frammentazione. Perché ciò avvenga, è innanzitutto necessario che i soggetti cui sono affidate le funzioni abbiano una consistenza territoriale adeguata, ma è anche indispensabile che i piani d'ambito abbiano natura integrata e unitaria, in modo da realizzare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio (...)"* (si v. Corte Cost. sent. n. 50 del 2013). Ancor più chiaramente, la stessa Corte ha affermato che il servizio idrico integrato è stato qualificato come *"(...) servizio pubblico locale di rilevanza economica (...)"* (Corte Cost. n. 187 del 2011 e n. 32 del 2015); la disciplina dell'affidamento della gestione dei servizi pubblici locali - inclusa la forma di gestione del servizio idrico integrato e le procedure di affidamento dello stesso - rientra nella materia di competenza esclusiva statale della tutela della concorrenza trattandosi di regole *"(...) dirette ad assicurare la concorrenzialità nella gestione del servizio idrico integrato, disciplinando le modalità del suo conferimento e i requisiti soggettivi del gestore, al precipuo scopo di garantire la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione medesima (...)"* (Corte Cost. n. 325 del 2010). Peraltro, la materia SII attiene anche alla tutela dell'ambiente, parimenti riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (*ex plurimis*, sentenze n. 62 del 2012 e n. 187 del 2011).

E' evidente, dunque, che nell'alveo della ricostruita disciplina statale, le Regioni, esercitano potere legislativo in materia di servizi pubblici locali (sentenze n. 270 del 2010, n. 307 e n. 246 del 2009): il servizio idrico integrato è, infatti, escluso del novero delle “funzioni fondamentali” dei comuni di cui all'art. 117, lett. p); e ciò in ragione della “dimensione sovra comunale” dell'erogazione del SII.

Anche la Corte dei Conti è intervenuta in materia, confermando che il modello organizzativo del servizio idrico integrato è “(...) basato sull'attribuzione ex lege delle funzioni di programmazione e regolazione in capo ad enti di secondo grado a partecipazione obbligatoria degli enti locali ricadenti nella perimetrazione territoriale d'ambito (appunto, gli "Enti di governo dell'ambito" (...), la cui configurazione di dettaglio è demandata alla disciplina regionale (...); secondo la Corte, inoltre, “(...) nel modello tracciato dal legislatore statale, dunque, il soggetto cui è attribuito il governo dell'ambito si caratterizza per il compimento di un processo di "entificazione", per così dire, “obbligatoria” da parte degli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale di erogazione del servizio, “(...) il cui dimensionamento è, come si è visto, compito lasciato alle Regioni sulla base di principi non soltanto di efficacia, economicità ed efficienza, bensì pure di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (...)”.

### **1.3. L'impatto sul SII della riforma dei servizi pubblici locali**

L'impianto normativo e giurisprudenziale come sopra delineato è stato confermato anche dopo l'abrogazione dell'art. 2, co. 38, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso da parte del Dlgs. 23 dicembre 2022, n. 201 “*Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica*”.

Si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, dette disposizioni, innanzitutto, costituiscono “(...) norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica e sono applicate nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (...)”.

L'art. 5, co. 2 della riforma, in particolare, ha previsto che “(...) Le regioni incentivano, con il coinvolgimento degli enti locali interessati, la riorganizzazione degli ambiti o bacini di riferimento dei servizi pubblici locali a rete di propria competenza, anche tramite aggregazioni volontarie, superando l'attuale assetto e orientandone l'organizzazione preferibilmente su scala regionale o comunque in modo da consentire economie di scala o di scopo idonee a massimizzare l'efficienza del servizio (...)”. Lo stesso art. 5, inoltre, oltre a mantenere ferme tutte le vigenti discipline settoriali (statali e regionali) ha

confermato anche le altre norme “(...) sui caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti locali per il governo dei servizi pubblici locali, nonché le convenzioni e gli accordi già in essere tra gli enti locali per l'attribuzione delegata delle funzioni (...)”.

Le Regioni, dunque, ferma restando la proprietà pubblica delle reti idriche, al fine di riorganizzare il servizio idrico integrato, devono assicurare una gestione unitaria e tutelare la risorsa idrica, esercitando le loro potestà legislative di cui all'articolo 117, co. 3, della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia, ed in particolare in attuazione dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) e della disciplina di riordino dei servizi pubblici economici di cui al Dlgs. 23 dicembre 2022, n. 201 sulla riorganizzazione e la gestione del servizio idrico integrato regionale, nonché forme per la cooperazione tra enti locali e territoriali, conformandosi ai principi e criteri generali europei e nazionali. Anzi, a questo proposito, si potrebbe ritenere che le Regioni hanno la possibilità di istituire con legge regionale forme associative obbligatorie tra gli enti locali anche diverse da quelle attualmente previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).

#### ***1.4. L'applicazione del regime pubblicistico alle ATO/EGATO***

Il Garante SII, sulla base di alcune segnalazioni, ha approfondito il tema della qualificazione giuridica degli ATO. Alcune pronunce giurisprudenziali, dell'Anac e della Corte dei Conti, hanno difatti equiparato gli ATO/EGATO ai cd. “enti locali” o “altri enti locali”.

Su questo tema è intervenuto anche il Consiglio di Stato che ha ritenuto applicabile, indistintamente, in via diretta o analogica, alcune norme relative alla decorrenza del termine per impugnare una delibera di un ATO in quanto configurabile “altro ente locale” oppure come una “(...) una mera entità di organizzazione di comuni e province nel precipuo settore dei servizi idrici integrati che - quand'anche dotata di autonoma soggettività (...)” non passibile di rientrare in via diretta nell'impianto normativo riferito agli enti locali (si v. Cons. Stato, Sez. VI, Sent., n. 2948 del 2007). In sostanza, a prescindere dalla configurazione giuridica dell'ATO/EGATO, ha affermato l'applicazione della disciplina prevista per gli enti locali ai fini della decorrenza della pubblicazione di una delibera.

A questo proposito, invero, va rammentato, anche con riferimento all'ATO/EGATO, che qualsiasi "ente pubblico" debba essere previsto ed istituito da una normativa ai sensi dell'art. 4, della legge 70 del 1975.

Secondo un costante orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. VI, Sent., n. 3043), tuttavia, la nozione di "ente pubblico" ha carattere dinamico e funzionale: la conseguenza è che gli ATO/EGATO, a certi fini, possano costituire un ente pubblico, mentre possano non esserlo ad altri fini. Così come per molti altri enti (anche non previsti per legge, come nel caso dei cd. "organismi di diritto pubblico), dunque, gli ATO, a prescindere dalla loro configurazione giuridica, devono applicare le norme che riguardano le pubbliche amministrazioni e, in alcuni casi, quelle relative agli Enti locali.

La questione risulta avvalorata per gli ATO, almeno per quanto riguarda l'applicazione delle norme di contabilità nazionale ad esse collegate, dalla circostanza che gli stessi risultano nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 s.m.i. nella sezione "Amministrazioni locali".

La stessa Anac, in una delibera (si v. Delibera n. 854 del 18 settembre 2019), ha configurato un ATO, nel caso in specie, un consorzio già costituito, alla luce di una serie di elementi sostanziali, al pari di un "ente locale" ma solo in riferimento all'applicazione dell'art. 53, co. 16 ter del Dlgs. n. 165 del 2001 s.m.i.; d'altronde, appare altresì evidente che gli ATO/EGATO sono qualificabili come "amministrazioni aggiudicatrici" ai sensi dell'applicazione del Codice degli appalti, così come altri soggetti privati. Anche laddove la Corte dei Conti (parere Piemonte del 1999), infine, ha ritenuto una legge regionale sul SII non conforme all'assetto delineato nel Codice dell'Ambiente, lo ha fatto solo ai fini dell'applicazione pro quota dei vincoli della spesa del personale (ad es. Corte dei Conti Piemonte, Sez. contr., Delib. 19/07/2016, n. 99).

### ***1.5. L'assetto degli ATO/EGATO nella Regione Lazio***

A livello regionale, la Legge Regionale n. 6/1996, in attuazione della normativa nazionale, all'articolo 2, ha individuato 5 ambiti territoriali corrispondenti alle province:

- a) Ambito territoriale ottimale n. 1, denominato Lazio Nord Viterbo;
- b) Ambito territoriale ottimale n. 2, denominato Lazio Centrale Roma;
- c) Ambito territoriale ottimale n. 3, denominato Lazio Centrale Rieti;

- d) Ambito territoriale ottimale n. 4, denominato Lazio Meridionale Latina;
- e) Ambito territoriale ottimale n. 5, denominato Lazio Meridionale Frosinone.

A questo proposito, in particolare, è bene ricordare che l'art. 4, co. 4 bis della legge Regione Lazio n. 6 del 22/01/1996, benché risalente a 10 anni prima rispetto al T.U. Ambiente, dopo aver delimitato gli ambiti territoriali ottimali all'art. 2, ha stabilito che qualunque forma di cooperazione fosse stata prescelta dai Comuni - Convenzione di cooperazione o "Consorzio", la stessa sia denominata "Autorità d'Ambito", senza fare riferimento ad una "entificazione" dello stesso. Il legislatore regionale, invero, ha aveva previsto, all'art. 6, quale "(...) *forma di consultazione degli enti locali appartenenti allo stesso ATO (...)*" la necessità di riunirsi in una "(...) *Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province (...)*". A tal fine, la stessa Regione, all'art. 4, co. 2, ha allegato una "Convenzione di cooperazione", a cui tutti gli ATO, attraverso la Conferenza dei Sindaci, hanno aderito, a partire dalla cui sottoscrizione, ai sensi dell'art. 6, co. 5, ultimo alinea, è stata "(...) *formalmente costituita l'autorità di ambito (...)*".

Ai sensi dell'art. 4, co. 3, nella "Convenzione di cooperazione" sono indicati:

- a) le finalità;
- b) la durata;
- c) le forme di consultazione tra enti convenzionati;
- d) l'ente locale responsabile del coordinamento e le modalità operative del coordinamento;
- e) la delega all'ente responsabile del coordinamento dei poteri per la stipula con i soggetti gestori delle "Convenzioni per la gestione del servizio idrico integrato";
- f) i rapporti finanziari, gli obblighi e le garanzie;
- g) le forme per la gestione del servizio idrico integrato, le modalità per la sua organizzazione, per la vigilanza e per il controllo;
- h) le procedure per l'assegnazione della gestione del servizio idrico integrato;
- i) i parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale sulla base dei quali si può provvedere alla individuazione dei soggetti da salvaguardare.

Si rammenta altresì che, in base all'art. 6 della legge regionale, la conferenza dei sindaci e dei presidenti delle provincie esprime indirizzi ed orientamenti per il conseguimento delle finalità connesse con l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato. A tal fine, sono sottoposte all'esame della conferenza dei sindaci e dei presidenti tutte le questioni inerenti i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 148 che ha definito l'Autorità d'Ambito quale "*struttura dotata di personalità giuridica*" alla

quale gli enti locali “(...) *trasferiscono l'esercizio delle competenze ad essi spettanti (...)*” in materia di gestione delle risorse idriche.

La Regione Lazio, in questo senso, con la Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2012, n. 626 recante “*Legge Regionale n. 6 e successive modifiche, atto di indirizzo agli enti locali in relazione all'applicazione dell'art 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche*”, ha confermato come “vigenti” le convenzioni di cooperazione stipulate dai comuni e dalle province del Lazio ai sensi dell'articolo 4, co. 1, lettera a), della L.R. n. 6/1996, in quanto conformi con le disposizioni delle leggi statali e regionali, con conseguente “(...) *operatività degli organismi di consultazione tra gli enti locali in esse previsti, ovvero la Conferenza dei Sindaci (...)*”.

Tale disposizione di indirizzo risulta avvalorata anche dalla recente riforma dei servizi pubblici locali, laddove è stato previsto, all'art. 5, che, oltre a mantenere ferme tutte le vigenti discipline settoriali (statali e regionali), ha confermato anche “(...) *le altre norme sui caratteri e il funzionamento delle forme associative tra enti locali per il governo dei servizi pubblici locali, nonché le convenzioni e gli accordi già in essere tra gli enti locali per l'attribuzione delegata delle funzioni (...)*”.

## **2. L'applicazione del nuovo metodo tariffario MT4**

A seguito dell'emanazione della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr - che ha introdotto il nuovo metodo MTI-4 e disciplinato le modalità per la predisposizione tariffaria del sessennio regolatorio 2024-2029 - tutte le STO si sono dovute impegnare, già nella fase della raccolta dati relativa alla qualità tecnica RQTI delle annualità 2022-2023, a valutare, entro il 31 ottobre 2024 (per non essere esclusi dalle eventuali premialità ARERA di cui alla deliberazione 39/2024/R/idr ARERA), le tariffe da far approvare nella Conferenza dei Sindaci da applicare agli utenti.

Tuttavia, come già evidenziato nelle riunioni con il Garante SII, le STO hanno constatato che l'applicazione del nuovo metodo MTI-4 avrebbe comportato un aumento della tariffazione nei confronti degli utenti, a causa soprattutto della possibilità, per i Gestori, di portare a conguaglio una serie di costi ammessi da ARERA, in particolare quelli dell'energia elettrica.

Particolare rilevanza ha assunto la questione in Ato 4, laddove il Gestore Acqualatina SPA - che ha visto di recente la nuova entrata del socio privato di Italgas - ha proposto di effettuare una serie di investimenti per il miglioramento del servizio idrico integrato a favore degli utenti, a fronte

tuttavia di un notevole aumento delle tariffe e rispetto al quale, tuttavia, la Conferenza dei Sindaci ha stabilito un limite a favore, almeno nell'immediato, della cittadinanza.

### **2.1. L'applicazione del metodo MT- 4 in Ato 4**

Nell'ambito dell'applicazione della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr la società Acqualatina SPA ha chiesto di procedere quanto prima all'aggiornamento della predisposizione tariffaria del nuovo sessennio regolatorio 2024-2029 al fine di consentire il recupero a conguaglio dei costi sostenuti in anticipo nel biennio 2022-2023, principalmente a causa dell'aumento significativo del costo di energia elettrica, e per la necessità di attuare un nuovo importante piano di investimenti strutturali in tutta l'ATO.

Il Gestore, a tal fine, ha presentato alla Conferenza dei Sindaci di Ato 4 un Piano Industriale che prevedeva un raddoppio degli investimenti approvati con l'MTI-3.

Pertanto, tale proposta ha visto la contrarietà della seduta per il conseguente drastico aumento tariffario che si avrebbe come diretta conseguenza dell'attuazione del piano proposto dal Gestore, giudicato non sostenibile per l'utenza.

La conferenza dei Sindaci, infatti, ha stabilito che era necessario:

- a) preservare l'equilibrio economico finanziario del gestore mediante il recupero dei maggiori costi sostenuti nel biennio 2022-2023;
- b) assicurare la sostenibilità della tariffa applicata agli utenti finali anche in considerazione dell'attuale livello di tariffa media applicata;
- c) confermare gli importi del Programma degli Interventi vigente in quanto, come dichiarato dal gestore in sede di aggiornamento biennale MTI-3, tali importi consentivano, infatti, di assicurare non solo la continuità del servizio ma gli obiettivi di miglioramento sottostanti ciascuno dei sei macro-indicatori di qualità tecnica RQTI rafforzati con la realizzazione di ulteriori investimenti, finanziati con fondi pubblici (PNRR e Regione Lazio), che si aggiungevano agli investimenti già previsti

In sede di Conferenza dei Sindaci, inoltre, è stato valutato che:



- a) l'incremento tariffario richiesto dal Gestore sarebbe insostenibile per gli utenti finali anche per effetto della valorizzazione della componente tariffaria FoNI a partire dal 2024, che anticipa al gestore con la tariffa applicata agli utenti quota parte delle risorse da destinare agli investimenti;
- b) che detti investimenti richiedono una capacità tecnica/finanziaria realizzativa da parte del Gestore che finora non era stata dimostrata sulla base delle evidenze degli investimenti annuali storicamente realizzati dallo stesso Gestore;

Alla luce di tali considerazioni, la Conferenza dei Sindaci ha deliberato di provvedere al recupero dei maggiori costi sostenuti dal Gestore, nel biennio 2022-2023, nella vigente metodologia tariffaria MTI-4, entro il sessennio regolatorio, con l'applicazione di un incremento del moltiplicatore tariffario massimo del 3,5% all'anno sul periodo 2024-2029 al fine di garantire una sostenibilità della tariffa per gli utenti. Secondo la Conferenza dei Sindaci tale incremento rispetterebbe il principio europeo del *full-cost-recovery*, assicurando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione; al contempo dovrebbe consentire al gestore di proseguire nell'attività di investimento già prevista dal Programma degli Interventi in vigore approvato nell'MTI-3 aggiornamento biennale, ai sensi della Deliberazione 639/2021/R/idr, oltreché la realizzazione di ulteriori nuovi investimenti finanziati a valere su fondi PNRR e Regione Lazio, finalizzati nel complesso al raggiungimento degli obiettivi sottostanti di qualità tecnica RQTI.

D'altronde, anche le Associazioni dei consumatori non hanno condiviso le notizie di stampa, secondo cui Italgas per mezzo della partecipata al 100% Nepta, intendeva adottare un piano di investimenti pari a 351 milioni di euro per i prossimi sei anni per ridurre le perdite idriche.

## **2.2. L'applicazione del metodo MT- 4 in Ato 2 e il caso delle “casette dell'acqua”**

Con la delibera del 10 luglio 2014 n. 9/14, la Conferenza dei Sindaci di Ato 2 ha stabilito che l'attività di esercizio e gestione delle fontanelle pubbliche dal punto di vista regolatorio rientrasse a tutti gli effetti delle attività del S.I.I.

Pertanto l'attività di installazione e gestione delle case dell'acqua e delle fontanelle comunali è stata inserita tra le attività del S.I.I. e non tra le “altre attività” così come ipotizzato nelle definizioni dell'art. 1 dell'allegato A della deliberazione ARERA 664/2015 e 580/2019: fino al

31/12/2019, infatti, l'installazione e la gestione delle case dell'acqua, nel caso dell'ATO 2, è stata completamente assimilata alla installazione e alla gestione di una qualsiasi altra fontanella comunale. Infatti sia per le case dell'acqua che per le fontanelle è stato previsto:

1. la fornitura gratuita di acqua all'utente finale;
2. il costo dell'acqua a carico del Comune proprietario;
3. il costo dell'investimento, di gestione e manutenzione a carico della collettività degli utenti.

Per la durata del periodo regolatorio 2020-2023, il Gestore si è fatto carico dei costi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria di 100 case dell'acqua programmate che dovevano essere installate all'interno del medesimo quadriennio 2020-2023, senza impatto in tariffa per gli utenti.

Rispetto al programma di installazioni previsto, ad oggi sono state installate 58 case dell'acqua e il gestore Acea ATO 2 si è impegnato a concludere il programma previsto e rimodularlo entro il 30/06/2026 con le stesse modalità quindi senza impatto in tariffa per gli utenti.

In occasione del Giubileo, ad integrazione del piano di installazione già in corso a cura di ACEA ATO2 S.p.A., verranno installate 12 nuove Case dell'acqua; il gestore si farà carico dei costi di installazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, senza impatto in tariffa per gli utenti.

A partire dal 01/07/2026 tutti i costi di investimento e operativi, tuttavia, in base al metodo MT 4 di ARERA, saranno riconosciuti in tariffa; tuttavia, nel caso in cui il Gestore non completi l'installazione delle 100 cassette nel termine sopra indicato, i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse non saranno riconosciuti in tariffa fino al completamento del programma di installazione.

Sotto differente profilo, si rammenta che la Conferenza dei Sindaci dell'ATO 2 con delibera n. 6/23 del 2 agosto 2023 aveva approvato i corrispettivi dei servizi idrici anche per le utenze pubbliche comunali, in cui sono comprese le utenze dedicate alle cd. fontanelle pubbliche che si confermano essere dispositivi con una rilevante valenza igienico sanitaria e con forte impatto sul benessere della cittadinanza, soprattutto nei mesi estivi e di alta intensità di turismo. Si tratta, soprattutto nel caso dei cd. nasoni di Roma, anche di elementi di particolare connotazione culturale e storica nei Comuni dell'ATO2.

Tuttavia, molti Comuni hanno rappresentato che le stesse fontanelle pubbliche costituiscono un notevole aggravio di spesa sulla parte corrente dei bilanci comunali: di conseguenza, la STO è stata incaricata dalla Conferenza dei Sindaci del 1 agosto 2024 a valutare i costi connessi alle utenze delle fontanelle pubbliche comunali ed alla possibilità di prevedere misure per il loro contenimento.

### **3. I trasferimenti di gestione del SII e le cd. gestioni autonome**

Nel corso di questo Semestre 2024 (27 febbraio 2024 – 28 agosto 2024), il Garante SII ha continuato ad esaminare i casi di passaggi dalle gestioni del SII da parte dei Comuni ai Gestori unici. Sussistono, infatti, ancora una serie di criticità di ordine sostanziale connesse ai trasferimenti, che determinano peraltro ripercussioni sull'utenza.

Inoltre, il Garante SII ha approfondito la questione relativa alle cd. gestioni autonome di cui all'art. 147 del Codice dell'Ambiente, in quanto è emerso che negli ATO della Regione Lazio permangono situazioni di coesistenza con soggetti più piccoli che gestiscono il SII in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina vigente o con gestioni comunali in economia.

Si tratta, in entrambi i casi, di attività caratterizzate da forti inefficienze, in particolare con riferimento al rapporto con l'utenza finale. Ad esempio, in ATO 1 si registra la presenza di diciotto (18 soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente. Si tratta in particolare: - di diciassette (17) Comuni che gestiscono il servizio in economia, oltre la presenza del Consorzio per l'Acquedotto del Medio Tirreno operante nell'ambito dell'interferenza ATO1/ATO2. In Ato 5, invece il Comune, Paliano, che gestisce il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina pro tempore vigente, nonostante sia stato condannato, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1903/2018 del 23 novembre 2018, a trasferire il servizio idrico integrato al gestore unico.

Sul tema si è pronunciato anche il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1113 del 2024, il quale ha evidenziato - all'interno di una disamina complessiva della disciplina del SII - che per "gestioni esistenti" debbano intendersi *"(...) soltanto quelle modalità di conduzione del servizio idrico che possano ricondursi ad una legittima assunzione ed erogazione del servizio, consacrata in atti regolatori e provvedimenti amministrativi, mentre non potranno assumere rilievo le gestioni nelle quali la conduzione del servizio risulta avvenire semplicemente in via "di fatto" (...)"*; inoltre, la pronuncia ha stabilito che *"(...) ai fini della salvaguardia prevista dall'art. 147, comma 2-bis, lett. a), si richiede, (...), esclusivamente il consenso dell'Autorità d'ambito competente. Diverso dal "consenso" previsto dall'art. 148 (...) che è, invece, il requisito della "esistenza" della gestione previsto dall'art. 147, comma 2- bis, lett. b), d.lgs. n. 152/2006 (...)"*. Secondo i giudici di Palazzo Spada, dunque, il requisito dell'esistenza della gestione non coincide *"(...) con la circostanza che l'ente d'ambito abbia già assentito alla gestione, bensì con la*

*circostanza che al momento dell'introduzione della norma sia presente nel Comune che intende proseguire nella gestione del proprio servizio idrico una conduzione del servizio "di diritto" e non "di fatto".*

In generale, appare evidente al Garante SII, sulla base delle difficoltà incontrate in questi anni dalla Regione Lazio rispetto ai trasferimenti al gestore unico del SII (se non tramite diffide, commissariamenti e pronunce del Consiglio di Stato), che le piccole realtà spesso sono reticenti a cedere le proprie reti del SII a un gestore unico, poiché questo trasferimento potrebbe comportare, nell'immediato, un innalzamento delle tariffe a carico dell'utenza - dovute tuttavia all'applicazione della regolazione ARERA - a fronte di futuri investimenti e potenziamenti del servizio previsti dal gestore unico dell'ambito territoriale ottimale, oltre al problema di ricollocazione del personale delle cd. partecipate.

### **3.1. Il trasferimento di gestione del Comune di Formello**

Il Gestore Acea Ato 2 ha acquisito, a far data dal 14/06/2023 la "Rete Idrica e Serbatoio Accumulo e Torre Piezometrica Comunione Casal dei Pini D e E - Località Le Rughe", località sita nel Comune di Formello, già acquisito per il servizio idrico integrato a far data dal 01/07/2009, a seguito della Cessione Volontaria dalla Eufente S.p.A. al Comune di Formello rogitata il 13/06/2023.

Tuttavia, il Gestore ha lamentato una serie di carenze conoscitive e problematiche gestionali riscontrate nel processo di acquisizione e in particolare:

1. oltre 280 misuratori di utenza sono privi di matricola sul database commerciale;
2. per nessuno dei 319 punti di fornitura sono stati trasmessi dati tecnici dei misuratori (numero di cifre, anno di fabbricazione, tipologia...);
3. per 200 punti di fornitura non è stata fornita la lettura e verranno migrati tutti con lettura a zero (fatturavano completamente a forfait);
4. le utenze collegate ad immobili comunali, anche gestiti da terzi, sono fuori ruolo;
5. per nessuno dei 319 punti di fornitura è presente il dato di consumo medio annuo;
6. per circa 200 punti di fornitura non è stato fornito il numero Componenti del Nucleo Familiare;
7. le planimetrie delle reti e degli impianti idrici sono carenti.

Il Garante SII ha segnalato dette criticità anche alle Associazioni dei consumatori in quanto, viste le circostanze, il Gestore ha richiesto l'applicazione della deroga di cui agli artt. 2.1.a e 2.1.b

della deliberazione 547/2019/R/IDR con riguardo alle criticità che hanno impatto sulla fatturazione, variazioni contrattuali, call center e reclami (verosimile ingente flusso di contatti in entrata nel primo periodo), gestione separata, sportelli, pronto intervento e gestione utenza.

### **3.2. Il passaggio da ATO1 a ATO 2 del Comune di Campagnano**

Nel corso di questo 1° Semestre 2024, il Garante SII ha monitorato l'attuazione del passaggio di gestione ad Acea Ato 2 del servizio idrico del Comune di Campagnano di Roma, già passato, con la delibera del Consiglio Regionale 14 luglio 2021, n. 10, denominata "*Modifiche degli ambiti territoriali ottimali n. 1 Lazio nord - Viterbo e n. 2 Lazio centrale - Roma, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 22 gennaio 1996, n. 6 (individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)*", all'ambito territoriale ottimale n. 2 Lazio Centrale.

Rispetto a tale situazione, si rimane in attesa di conoscere gli esiti della Conferenza dei Sindaci di Ato 1 e di Ato 2.

### **3.3. Il subentro di Acea in Flavia Sevizi srl del Comune di Ladispoli**

La società Acea ATO 2 è subentrata nella gestione del SII del Comune di Ladispoli

Di conseguenza, la società Flavia servizi srl ha pubblicato un avviso di gara per la vendita di beni aziendali relativi alla cessata gestione del servizio.

La gara era divisa in 15 lotti, con suddivisione dei beni in base alla loro tipologie e destinazione e un prezzo minimo di offerta per ciascun lotto, calcolato sulla base di una riduzione del 30% del valore attuale dei beni compresi nel lotto; il criterio di aggiudicazione di ogni singolo lotto sarà quello dell'offerta economica più alta.

I lotti comprendono: elementi per giunzione e riparazione in diverse misure; saracinesche in ghisa; elementi di presa e derivazioni-collari, valvole e sfiati; raccorderia zincata, ottone e speciale; elemento di arresto, ritegno e regolazione; raccorderia e giunti in polipropilene; chiusini e sportelli; contatori acqua; tubazioni; pezzi speciali in acciaio; materiale di consumo; strutturali funzionali stoccaggi magazzino; attrezzature tecniche da lavoro.

### **3.4. Le cd. “gestioni autonome o esistenti” del SII**

La proposta di legge presentata in Parlamento n. 1133 esaminata dal Garante SII stabilisce alcune misure e una tempistica per consentire alle gestioni autonome di diritto di adeguarsi agli standard tariffari di ARERA e, dall'altra, a portare le stesse gestioni di trasferire il servizio al gestore unico.

#### **3.4.1. L'applicazione alle cd. gestioni autonome del metodo tariffario ARERA**

In merito alle disposizioni finalizzate alla regolarizzazione delle gestioni del servizio idrico integrato, il disegno di legge 1133/2023 prevede, innanzitutto, che, entro il 31 dicembre 2026, i gestori dei servizi idrici, compresi i comuni che gestiscono in autonomia il servizio idrico integrato, si conformano alla disciplina regolatoria stabilita dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) in materia di SII - come disciplinato dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) e dalle deliberazioni dell'ARERA concernenti l'approvazione del metodo tariffario idrico (nella specie dell'attuale MT-4).

A tal fine, entro il 31 dicembre 2024, detti gestori dei servizi idrici dovranno regolarizzare la propria posizione dichiarativa e contributiva nei confronti della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) con riferimento alle annualità 2022 e a quelle precedenti, secondo le disposizioni di regolarizzazione graduale e dilazionata adottate dalla medesima Cassa entro il 30 novembre 2023.

#### **3.4.2. La rinuncia alla gestione diretta**

Ciò che più rileva è che il disegno di legge reca una disposizione relativa ai comuni che entro il 31 dicembre 2024 optino per la rinuncia alla gestione diretta, di diritto o di fatto, del SII a favore della gestione unica nell'ambito territoriale ottimale (ATO) di appartenenza, purché effettivamente istituita e operativa. In tal caso viene previsto che tali comuni trasferiscono la gestione, nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, al gestore unico affidatario del SII, secondo le modalità operative stabilite dall'ente di governo dell'ATO istituito con legge regionale.

### **3.4.3. La gestione del SII nei piccoli comuni montani**

L'articolo 2 integra la lettera a) del secondo periodo del comma 2-bis dell'art. 147 del Codice dell'ambiente, al fine di ampliare la platea dei piccoli comuni montani che possono gestire il SII in forma autonoma. Tale integrazione è infatti volta a far salve - rispetto al divieto recato dal primo periodo del citato comma 2-bis di consentire l'affidamento del SII in ATO inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane - anche le gestioni in forma autonoma e diretta anche di fatto esistenti al 31 dicembre 2022 nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti situati nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero SII e previo consenso dell'EGATO competente.

Il secondo, invece, amplia la platea dei piccoli comuni montani che possono gestire il SII in forma autonoma.

## PARTE III – I RECLAMI AL GARANTE

### ***I. Le principali criticità e i reclami al Garante del SII***

Nel corso del I° Semestre 2024 (27 febbraio 2024 - 28 agosto 2024), il Garante SII ha esaminato una serie di problematiche inerenti alla gestione del SII e alla tutela dell'utenza nella Regione Lazio, che sono sintetizzate - come di consueto - nella tabella che segue.

Anno 2024 (dal 27 febbraio 2024 al 28 agosto 2024)	
Richieste degli utenti e associazioni dirette al Garante SII	51
Richieste degli utenti/associazioni trasmesse dalla Regione Lazio	4
Richieste degli utenti ai Gestori e per conoscenza dal Garante SII	2
Reclami degli utenti pervenuti tramite Difensore Civico	4
Note Garante SII	29
Riscontri da parte dei Gestori e delle Sto (dal 27 febbraio 2024 al 28 agosto 2024)	
Riscontri dei Gestori diretti al Garante SII	30
Note e comunicazioni dello Sto e dei Comuni per conoscenza al Garante SII	28
Note e comunicazioni delle Sto e dei Comuni dirette al Garante SII	37

Dall'andamento dei dati si evidenzia che, nel I° Semestre di attività, le richieste dirette e per conoscenza inoltrate al Garante del SII sono rimaste invariate. I riscontri da parte dei Gestori e/o delle Sto sono ormai ordinari e non vi è alcuna necessità di ulteriori sollecitazioni e non solo in Ato 2, Ato 4 e Ato 5, ma anche in Ato 3 e Ato 1. Ciò che preme evidenziare è la sempre maggiore consapevolezza della sussistenza di questo strumento di conciliazione da parte dei cittadini e delle Associazioni di categoria. In un'ottica di semplificazione di lettura dei fatti, non sono state censite le note delle Sto e dei Comuni dirette solo per conoscenza al Garante SII,

Nei §§ successivi, si procede ad una disamina delle principali criticità emerse ed esaminate dal Garante SII proprio attraverso l'analisi dei reclami e della documentazione acquisita tramite l'invio di reclami da parte di utenti e associazioni, nonché a seguito dei numerosi incontri svolti con i Gestori, le Sto di Ato 1, 2, 3, 4, e 5 e le Associazioni dei consumatori della Consulta.

In molti casi, le questioni poste al Garante SII sono state risolte attraverso l'interlocuzione con più Istituzioni a livello nazionale, regionale e locale e il Garante ha svolto il ruolo di coordinamento tra le medesime, ai fini della risoluzione della problematica.



### ***1.1. Allacci e spostamenti idrici, carta dei servizi e regolamento comunale***

Un condomino ha chiesto l'intervento del Garante SII per ottenere dal Gestore Ato I l'allaccio a titolo gratuito alla rete idrica nella zona di Soriano al Cimino, avuto riguardo alla parte infrastrutturale ricadente sul suolo pubblico.

Il Gestore in prima istanza, infatti, secondo quanto rappresentato dall'utente, oltre a incorrere in ritardo nell'adempimento dei lavori, aveva preteso di addebitare ogni spesa per il suddetto allaccio all'utente.

Tuttavia, l'utente segnalava a codesto Garante SII che il regolamento del Comune (art. 5) prevedeva, a differenza del regolamento del SII, che ogni costo per gli accessi alla rete fognaria, nonché alla dotazione di acqua potabile dovesse ricadere, in quanto opere di urbanizzazione del Piano di zona, sullo stesso Comune. In secondo luogo, affermava che la Carta dei servizi, pur prevedendo che l'allacciamento rimanesse proprietà dei Comuni, non chiariva chi dovesse pagare le spese per l'allaccio.

Il Garante SII, ricevuta la segnalazione, ha inviato una nota di chiarimento al Gestore e al responsabile della STO di ATO I.

La vicenda è stata discussa in camera di conciliazione dove è stato raggiunto un accordo tra il Gestore e l'utente su varie questioni inerenti i lavori di allaccio con riconoscimento di indennizzo al cittadino per i ritardi.

Tuttavia l'utente ha richiesto ulteriori interventi da parte del Garante SII in merito al pagamento delle spese per i lavori, facendo riferimento al regolamento del SII Talete art. 8 riferito alle "utenze preesistenti", riferendosi più che alla configurazione di un "nuovo allaccio" ad uno "spostamento" di "allaccio preesistente", addirittura dal Comune al Gestore.

Il Garante SII rimane in attesa di un riscontro da parte della STO e/o dal Gestore.

### ***1.2. Ampliamento della rete idrica nelle zone a cd. "bassa antropizzazione"***

In questo I° Semestre 2024, il Garante SII ha ricevuto ulteriori richieste da alcuni utenti del Comune di Sant'Elia Fiumerapido in merito alla necessità di effettuare gli allacci per il SII.

Il Gestore, sollecitato nuovamente dal Garante SII, ha risposto che, in base alle valutazioni effettuate congiuntamente ai rappresentanti della Segreteria Tecnica Operativa, era emersa l'assenza dei presupposti per procedere all'inserimento dell'opera nel piano degli interventi, poiché l'investimento sotteso non garantiva una sostenibilità economica del SII: la zona interessata, infatti, dall'intervento è da sempre caratterizzata da uno scarso indice di antropizzazione, ovvero dislocata lontano dall'agglomerato urbano.

Proprio per questi motivi, il Gestore ha rappresentato che l'ampliamento della rete idrica nella zona richiesta dagli utenti non avrebbe potuto trovare attuazione nel Piano del 2023/2024, così come nel precedente, salvo eventuali finanziamenti e/o contributi extra-tariffari.

### ***1.3. Piani di urbanizzazione e verifica dell'idroesigenza***

Lo scrivente Garante S.I.I. ha ricevuto da parte del Presidente del Consorzio Alsium una ulteriore richiesta di informazioni in merito alla gestione del servizio idrico integrato in alcune zone del Comune di Ladispoli, con particolare riferimento al PRG in corso di approvazione.

In particolare, la richiesta era volta ad ottenere informazioni circa le verifiche effettuate dal Gestore rispetto alla situazione di idroesigenza connessa all'approvazione del suindicato progetto, anche alla luce di quanto emerso nel corso della procedura VAS a livello regionale. Oltre a ciò, il Presidente ha inoltrato ulteriori richieste in merito alla "qualità dell'acqua" e agli interventi eseguiti o da eseguire in zona Monteroni e in zona Olmetto,

Preso atto della nota nella quale il Gestore aveva già comunicato di aver avviato una attenta attività di analisi e di pianificazione rispetto alle criticità idriche sussistenti nel suindicato Comune rispetto alla procedura VAS, il Garante SII ha chiesto allo stesso di fornire, per quanto di competenza, aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento delle procedure e alle verifiche effettuate da i propri tecnici.

Il Gestore ha risposto, in primo luogo, rispetto alla procedura di VAS, di non ha ricevuto alcuna nessuna notizia in merito ad eventuali attività di condivisione di studi per la sostenibilità idrica e depurativa conseguente alla realizzazione di interventi urbanistici nel Comune di Ladispoli.

Per quanto attiene invece al quesito circa la "qualità dell'acqua" e le operazioni conseguenti in zona Monteroni e gli interventi ancora in itinere in zona Olmetto, il Gestore ha confermato che si

tratta di azioni volte al superamento della criticità della non potabilità - ancora in fase di implementazione come riportato nel documento di sintesi del Comune di Ladispoli - tuttavia, già inseriti nel redigendo Programma degli Interventi 2024-2029 (PDI) Piano Di Investimenti Triennale, approvato nel corso dalla Conferenza dei Sindaci dell'ATO2.

#### **1.4. Legittimità del canone in assenza di rete idrica e la cd. "fossa biologica"**

Una società, con sede legale nel Comune di Artena, ha interpellato codesto Garante SII sostenendo che il Gestore del SII avesse inviato fatture con importi errati, includendo anche gli oneri per la fognatura, seppur in assenza di una rete fognaria pubblica.

La società ha affermato, infatti, di essere provvista di una autonoma "fossa biologica" da sempre esistente; dunque, chiedeva al Gestore la rielaborazione dei consumi fatturati e l'esonero del pagamento dei canoni relativi alla fognatura e depurazione.

Il Gestore ha comunicato, tuttavia, che la zona, in base alla documentazione fornita dallo stesso Comune, era servita dalla pubblica fognatura, senza tuttavia fornire adeguata documentazione in tal senso.

La questione è stata esaminata dal Garante SII, che ha sollecitato il Gestore a fornire un riscontro alle problematiche segnalate dalla società. Quest'ultimo, pur avendo confermato la sussistenza della pubblica fognatura nelle zone indicate dall'utente ha ricordato che il regolamento d'utenza, attualmente in vigore, all'art. C.3.1 prevede che "(...) *Nelle zone servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, nuovi ed esistenti, sono tenuti ad allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura, secondo le modalità previste dal presente articolo (...)*".

Il Gestore ha altresì chiarito che "(...) *Ai fini di quanto disposto dal comma precedente, per "zona servita da pubblica fognatura" deve intendersi quella ove la pubblica fognatura sia ubicata a una distanza dal fabbricato non superiore a 50 metri, qualora siano garantite tali condizioni attraverso pubbliche vie o servitù attivabili. Tale distanza limite (50 metri) è aumentata in ragione di 5 metri in più per ogni abitante equivalente servito ulteriore al primo, per il calcolo dei quali si rimanda alla normativa vigente, fatte salve diverse disposizioni emanate dai competenti organi comunali volte ad aumentare la distanza precedentemente definita. Resta salva la facoltà degli utenti finali di richiedere l'allaccio anche per distanze*

*superiori a 50 metri (...)*". Ha aggiunto, infine, che lo stesso regolamento prevede che *"(...) In tutte le zone servite da pubblica fognatura è vietato l'utilizzo, oltre che la realizzazione, di qualsiasi diversa forma di smaltimento, fatte salve eventuali deroghe previste dalle autorità competenti (...)"*.

A fronte di tale riscontro, il Gestore ha emesso una nota di credito e stornato la fattura dell'utente.

### ***1.5. Disturbi acustici provenienti da tombini***

Il Garante SII ha ricevuto alcune segnalazioni in merito ad una situazione atipica da alcuni utenti del Comune di Albano Laziale: decine di utenti, infatti, hanno segnalato alcuni fastidiosi rumori provenienti da due tombini di ghisa di grandi dimensioni di proprietà del Gestore situati sulla via Nettunense. Detti utenti hanno sostenuto che questi tombini, avendo perso la loro stabilità a causa del passaggio continui di mezzi pesanti ed automobili (la strada è molto trafficata da mezzi pesanti, autobus ed autoveicoli) provocavano un rumore non più sopportabile a causa delle continue oscillazioni.

Nonostante le continue segnalazioni ai numeri verdi del Gestore, lamentavano al Garante SII che nessuno fosse ancora intervenuto.

La questione è stata esaminata e sollecitata dal Garante SII, che rimane in attesa di un riscontro in merito.

### ***1.6. Interruzione del flusso idrico***

Il Garante SII ha ricevuto numerosi reclami e chiamate da utenti facenti parte di alcuni condomini situati nel Municipio VI di Roma Capitale, che lamentavano, soprattutto nel mese di giugno 2024, continue interruzioni del flusso idrico nelle proprie abitazioni.

Secondo tali utenti altresì detta interruzione del flusso idrico continuato ed intermittente stava determinando guasti alle attrezzature (scaldabagno, lavatrice e lavastoviglie), oltre che problemi igienici, problemi di igiene della persona, e minando la loro salubrità mentale.

Il Gestore ATO 2, sollecitato dal Garante, ha replicato intervenendo *in loco* nel tentativo di effettuare azioni tempestive utili alla risoluzione della criticità.

Tuttavia, gli utenti hanno ritenuto infruttuose tutte le operazioni e verifiche svolte dal Gestore.

Successivamente, lo stesso Gestore ha evidenziato di aver registrato “(...) *valori conformi alla piezometrica minima garantita per la zona (...)*”, rappresentando che, in questi casi, lo stesso avrebbe potuto fornire ai reclamanti solo adeguate raggugli riguardo la situazione esistente nel territorio di riferimento nonché informazioni per la predisposizione, a cura dei clienti, di un impianto di sollevamento ed accumulo a valle del misuratore, secondo quanto previsto all'art. B.I.I del Regolamento di Utenza.

Il Gestore ha confermato la legittimità del suo operato, citando anche un'ordinanza del Tribunale di Roma del 15 luglio 2022 (n. 60047/2021 R.G.C.), resa nel giudizio azionato da due Condomini dell'Esquilino per una situazione analoga.

Lo stesso problema di interruzione del flusso idrico è emerso in altre zone del Lazio ma anche nelle zone di Anzio, colpita da veri e propri “distacchi” per almeno 48 ore.

Nel comune di Ferentino in ATO 5, ad esempio, molti utenti hanno denunciato situazioni di servizio cd. “a singhiozzo” e distacchi di utenze senza preavviso e ripristino del flusso di “acqua sparato” con addebiti superiori in bolletta.

Il Gestore sul punto ha ribadito che, effettivamente, in detto Comune è attiva una turnazione durante le ore notturne, con chiusura del flusso in un orario intorno alle 0.30 (in alcuni periodi è stato necessario anticipare la chiusura alle ore 22.00) e riapertura alle ore 3.30 (in alcuni periodi è stato necessario posticipare la chiusura alle 4.00) con tempi di ripristino del flusso stimati in 60 minuti. Tuttavia, lo stesso Gestore ha comunicato all'utente e al Garante SII che in data 25/06/2024 sono stati effettuate lavorazioni di adeguamento ed efficientamento delle opere di captazione dei Pozzi Trivio, al fine di aumentare la portata emunta e limitare i disagi dovuti alla turnazione.

Nella zona di Cincinnato, Anzio, si è invece verificata la totale interruzione del flusso idrico, in particolare nelle date del 14 e 15 agosto 2024 con rilevanti disagi per la cittadinanza e i turisti, per le aziende e per la ristorazione.

Sul punto, Aqualatina SPA ha verificato tale problematica rammentando che trattasi di una zona con ampie carenze strutturali da molti anni, su cui il Gestore sta valutando di fare ingenti investimenti nel prossimo biennio al fine di risolvere definitivamente dette problematiche, soprattutto frequenti nel periodo di maggior afflusso di turisti.

#### ***1.6. Bonifica delle condotte al di sotto della viabilità privata***

Alcuni utenti hanno segnalato a codesto Garante SII anche problematiche in ordine alla gestione del flusso idrico nell'ambito del loro comprensorio sito nel Comune di Guidonia.

Il Gestore, in riscontro ad una nota inviata dal sottoscritto Garante SII, ha comunicato di aver effettuato diversi sopralluoghi per approfondimenti tecnici riguardanti l'ottimizzazione dell'assetto idrico nella zona comprensoriale sita in quel Comune, rilevando effettivamente alcune criticità gestionali riconducibili, tuttavia, in buona parte, alla posizione della gran parte delle condotte idriche del comprensorio per lo più ricadenti all'interno delle singole proprietà private.

Alla luce di tale situazione, il Gestore ha comunicato agli utenti di aver definito una serie di interventi di bonifica delle condotte esistenti, e loro diversa dislocazione al di sotto della viabilità pubblica; si tratta di interventi già inseriti nella bozza del redigendo Programma degli Interventi per gli anni 2024-2029 e successivi, che dovrà essere adottato dalla Conferenza dei Sindaci nel corso del 2024 e successivamente approvato dalla ARERA.

#### ***1.8. Scissione dall'utenza e comproprietà***

Il Garante SII è intervenuto in relazione ad una richiesta avanzata da alcuni utenti per ottenere una cd. "scissione delle utenze" a servizio di 2 unità immobiliari dal contatore condominiale, intestato ad altro utente comproprietario degli immobili.

Nello specifico, il Gestore ha comunicato che detta richiesta di scissione non poteva essere accolta dal Gestore in quanto sussistente una comproprietà dell'intero immobile da parte dei 3 proprietari avendone ognuno la proprietà per 1/3. Il regolamento d'Utenza, infatti, stabilisce che, per eseguire un allaccio idrico, laddove è necessario porre in opera condutture o apparecchi su

beni di proprietà di terzi, prima dell'inizio dei lavori, l'utente finale deve produrre il nulla osta dei terzi proprietari all'esecuzione delle opere, sollevando il gestore da qualunque controversia.

Nel caso in specie, tuttavia, l'intestatario/comproprietario dell'utenza in questione, aveva già diffidato dall'eseguire qualsivoglia attività inerente al servizio di fornitura idrica, e dunque il Gestore non avrebbe potuto in alcun modo, in assenza di autorizzazione del terzo proprietario, procedere all'esecuzione di opere.

Il Garante SII, preso atto di tale situazione, e pur avendo constatato la sussistenza di un contenzioso in corso in ordine alla contestazione sollevata, nel quale era stata avanzata altresì domanda di scissione di utenza, ha chiesto al Gestore, a prescindere, di fare un sopralluogo al fine di verificare la possibilità di adottare soluzioni alternative - tecnicamente e giuridicamente - nelle more dell'esito del contenzioso.

Tuttavia, il Gestore, richiamando quanto già comunicato, ha confermato che, considerata l'assenza di autorizzazione di tutti i comproprietari dei predetti immobili, nonché la pendenza di un giudizio avente ad oggetto la suddivisione ereditaria e la proprietà degli stessi, non poteva procedere al momento ad accogliere alcuna richiesta di scissione.

## **1.9. Aria nell'erogazione del SII**

Nel corso di questo I° Semestre 2024, il Garante SII ha affrontato un tema già rinvenuto in altre località di presenza di aria nelle condutture, in questo caso, nella zona di Monterotondo nel Comune di Roma: gli utenti sostenevano che l'aria presente nelle tubazioni oltre a determinare una carenza idrica, comportasse danni agli impianti domestici e un maggior addebito nei consumi fatturati.

Il Gestore, su sollecitazione del Garante SII, si è tempestivamente attivato per eseguire i dovuti approfondimenti, al fine di individuare gli interventi utili al superamento della criticità rappresentata.

Le azioni messe in campo dal Gestore sono state, dapprima, l'installazione di organi idraulici lungo la condotta in interesse per garantire la regolarità del flusso idrico; successivamente, sono stati realizzati interventi manutentivi finalizzati ad ottimizzare le pressioni di esercizio. A seguito di tali verifiche, però, il Gestore ha segnalato che il problema non era imputabile allo stesso, ma

probabilmente all'altezza degli stabili o alla configurazione degli impianti interni agli edifici, o alle quote terreno e alle pressioni di esercizio della rete di zona, che potevano aver determinato abbassamenti di pressione riconducibili a circostanze esterne (eccessivi consumi, riduzione alle fonti di approvvigionamento per scarsa piovosità, etc.).

Al verificarsi di queste ipotesi, il Gestore ha rammentato che l'unica soluzione prospettabile per gli utenti rimane quella dotarsi di apposito impianto di sollevamento/accumulo a valle del misuratore, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del gestore (discontinuità idrauliche, etc.) in conformità a quanto riportato all'art. B.I.1 Distribuzione dell'acqua e pressione in rete del Regolamento di Utenza.

### ***1.10. Conguagli e aumenti di tariffe***

Un'Associazione di consumatori ha rappresentato al Garante SII una criticità connessa ai servizi di fognatura e depurazione del Comune di Civitavecchia trasferiti in gestione diretta ad Acea Ato2 dal 31 gennaio 2024.

A seguito del trasferimento di gestione, infatti, il Gestore ha applicato agli utenti del Comune le tariffe del SII stabilite da ARERA ai volumi di fognatura e depurazione, nonché la quota fissa per fognatura e depurazione, che la precedente articolazione del Comune non prevedeva. Pertanto, la tariffa di 8,78 euro per la fognatura e 25,82 euro per la depurazione con Acea Ato 2 è passata a 28,76 euro per la fognatura e 82,95 euro per la depurazione.

Il Garante SII ha inviato una richiesta di chiarimenti al Gestore in merito, sollecitando lo stesso ad attuare misure di rateizzazione o almeno ad attuare una campagna di informazione in merito alla vicenda ed è in attesa di una risposta in merito.

### ***1.11. Allacci fognari nei parchi giochi e nei locali commerciali***

A fronte di ulteriori richieste avanzate al Garante SII dal concessionario di un Parco sito a Roma nel 1° Municipio, al fine di ottenere l'allaccio al sistema di fognatura per la gestione del servizio nei confronti dei fruitori del Parco (adulti e bambini), il Gestore ha comunicato di aver già



realizzato la predisposizione di allaccio fognario fino al limite del Parco menzionato e di rimanere in attesa di ricevere una domanda di preventivazione fognaria.

Il Gestore ha tuttavia comunicato che il costo per l'allaccio fognario è a carico del richiedente, secondo le modalità previste dal regolamento di utenza, allegando il nulla Osta Urbanistico rilasciato dal Comune o dal Municipio territorialmente competente oppure, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 48 del DPR n.380/2001, nonché gli elaborati progettuali firmati digitalmente da un tecnico abilitato delegato dal richiedente così come indicato nel Disciplinare Tecnico nel caso di scarichi industriali assimilabili ai domestici.

La stessa questione è stata posta anche in ATO 5 da un utente di un locale commerciale laddove lo scrivente Garante SII ha ricevuto una segnalazione in merito al mancato allaccio in fogna, sollecitando la Segreteria Tecnica Operativa e/o il Gestore, qualora non avessero già provveduto, a riscontrare, per quanto di competenza, all'utente, dandone eventuale conoscenza anche a tutti i soggetti/enti in indirizzo, oltre che al sottoscritto Garante SII per ogni opportuna valutazione.

Il Gestore, tuttavia, ha confermato al Garante SII e all'utente che, a seguito di verifiche effettuate, nella via indicata è presente una rete fognaria con esito al depuratore ad oggi ricettivo; di conseguenza, il Gestore si è reso disponibile a rimanere in attesa di ricevere formale domanda di allaccio dall'utente medesimo.

La questione, tuttavia, si è protratta con manifestazioni da parte dei cittadini residenti che hanno richiesto ulteriori interventi anche da parte delle Istituzioni di Roma Capitale.

### ***1.12. Allacci e riallacci idrici nella ricostruzione post sisma***

Anche nel corso del 1° Semestre 2024, il Garante SII ha continuato a seguire la delicata situazione del servizio idrico integrato nelle zone del reatino colpite dal sisma del 2016: in particolare, è emersa una situazione generale molto complessa connessa al "riallaccio" delle forniture idriche e delle fognature di alcune abitazioni ricostruite nel post sisma con i fondi dell'Ufficio ricostruzione della Regione Lazio, ma di fatto ancora inagibili per i cittadini a causa della mancanza di acqua e di sistema fognario.

Il Gestore, infatti, ha ritenuto di addebitare a detti utenti i costi per gli allacci alla rete idrica e fognaria “rimossi” nell’area di proprietà privata dalle imprese che avevano eseguito la demolizione del fabbricato o da altri soggetti non ben identificati.

Anche vista la rilevanza dell’area, già colpita dal sisma, lo scrivente Garante SII ha ritenuto di effettuare un sopralluogo presso il Comune di Amatrice al fine di verificare la situazione, concordando, oltre che con il Sindaco e con gli uffici tecnici, anche con la STO di ATO 3 e il Gestore, nuove linee di indirizzo per regolare la ricostruzione e gli allacci idrici e fognari dopo il sisma.

Il mancato riscontro scritto da parte di APS a codesto Garante SII ha condotto lo stesso, sempre su sollecitazione del medesimo utente, ha chiedere ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. L’utente, da ultimo, eccepisce, in particolare, la non corretta applicazione, nel caso in specie, del regolamento APS, art. 4 , co. 8, laddove prevede che “(…) Il Gestore è responsabile della somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino al limite della proprietà privata, dove deve essere posto l’apparecchio di misura. In caso di condotta insistente su proprietà privata, l’Utente è responsabile della sua manutenzione. Il Gestore interviene esclusivamente sulle opere esistenti su suolo pubblico, aperto al pubblico o insistenti sulla proprietà privata, in caso di condotte pubbliche preesistenti la presa in gestione; in questo caso, l’Utente sarà tenuto a concedere l’accesso al Gestore (...)”.

IL Garante SII rimane in attesa di un riscontro scritto ai fini della risoluzione della problematica.

### ***1.13 Volture di utenze, sostituzione del contatore e media dei consumi***

Un utente residente in Ato 4 ha interpellato il Garante SII dopo aver chiesto al Gestore una voltura di un’utenza a proprio nome.

Il Gestore, dopo aver comunicato di aver sostituito il contatore ed effettuato la voltura, provvedeva a conteggiare i consumi, che apparivano - a detta dell’utente medesimo - “spropositati”.

Sollecitato dal Garante SII, il Gestore ha rappresentato all’utente che, oltre a sostituire lo strumento di misura, lo stesso aveva provveduto a ricostruire il consumo erogato secondo le

disposizioni dettate dall'art. 30 del Regolamento del SII, adottando il criterio maggiormente cautelativo nei confronti dell'utenza; il Gestore ha esplicitato di aver scelto di imputare, nel periodo considerato, la media dei consumi risultante per la tipologia tariffaria di appartenenza (Uso domestico NON RESIDENTE, pari ad un consumo medio giornaliero di mc 0,19) in luogo del consumo risultante dallo storico delle letture presenti sulla utenza. Se il Gestore avesse fatto riferimento al periodo storico, sia riguardo l'intero anno precedente, sia riguardo il medesimo periodo dell'anno precedente, avrebbe dovuto fatturare consumi superiori all'utente. Di conseguenza, lo stesso ha assicurato al Garante SII di aver applicato il regime di maggior favore per il cittadino-utente in base alla Carta dei servizi.

#### ***1.14. Consumo anomalo***

Lo scrivente Garante S.I.I. ha ricevuto una comunicazione da un utente, residente nel Comune di Minturno, che rappresentava di aver ricevuto una fattura da parte del Gestore, con importi elevatissimi a causa di un consumo anomalo dovuto alla rottura di un cavo montante, riferendo la presenza nell'abitazione di utenza di un anziano con invalidità al 100%.

A questo proposito, il sottoscritto Garante ha sollecitato il Gestore a riscontrare, per quanto di competenza.

Il Gestore ha prontamente risposto ribadendo che, in base all'art. 26 del regolamento del SII Ato 5, è necessario seguire una precisa procedura; in particolare l'art. 19 della delibera ARERA 609/2021 ARERA stabilisce che “(...) *in caso di consumo almeno pari al doppio del consumo medio giornaliero di riferimento (...)*” il Gestore applichi - a seguito di dimostrazione della perdita nell'ambiente - le seguenti tutele:

- a) esonero dall'applicazione delle tariffe di fognatura e depurazione al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento;
- b) in merito al servizio di acquedotto, applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%.

In base all'art. 26, co. 4 del regolamento SII è previsto che, a tal fine, l'utenze deve inoltrare:

1. verbale del Gestore e/o dichiarazione firmata da altro tecnico chiamato dall'utente che attesti la presenza della perdita;
2. fattura o ricevuta fiscale, in copia conforme, dei lavori di riparazione o di rifacimento della tubazione e/o prova di acquisto dei pezzi di ricambio eventualmente necessari, con indicazione dei pezzi medesimi;
3. lettura aggiornata dello strumento di misura;

Di conseguenza, il Gestore ha richiesto l'inoltro della documentazione per aprire l'istruttoria secondo le procedure prospettate.

### ***1.15. Sistema di turnazioni del SII e servizio di autobotti***

Il Garante SII ha più volte segnalato una serie di criticità nel Comune di Arce in merito all'interruzioni del flusso idrico delle utenze ivi servite problema rappresentato dagli utenti da oltre dieci anni senza che si provveda a risolverlo con anche esposti in Procura.

L'utente, in particolare, ha lamentato la violazione degli standard ARERA in merito:

- 1) al tempo massimo d'intervento per la verifica del livello di pressione 2 giorni lavorativi;
- 2) al tempo massimo di comunicazione della verifica del livello dispersione 10 giorni lavorativi;
- 3) tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti 20 giorni lavorativi;
- 4) alla percentuale minima di prestazione di pronto intervento, in cui il personale incaricato dal gestore arriva sul luogo entro 3 ore dall'inizio della conversazione con l'operatore 90% entro 70 minuti

Il Gestore, sollecitato dal Garante SII, ha comunicato di essere consapevole delle criticità di natura tecnica che hanno costretto gli utenti di quella zona a subire un sistema di turnazioni dalle ore 8.00 del mattino e la chiusura alle ore 10.00 del giorno successivo.

In ogni caso, il Gestore ha rilevato che gli inconvenienti legati alla presenza di un sistema di turnazione sono stati mitigati nel corso degli anni grazie al servizio di autobotte che il Gestore ha garantito in tutte le circostanze in cui ha constatato che ne ricorressero i presupposti necessari per l'effettiva erogazione.

Il Gestore ha altresì rilevato che lo stesso è impossibilitato a fornire il servizio di autobotti ove all'esito del sopralluogo effettuato venga appurata la regolarità del flusso idrico o, ancora, nell'eventualità in cui vi venga accertata la presenza di un accumulo di acqua nel sistema di autoclave.

Visto lo schema di turnazioni in essere nel Comune, inoltre, lo stesso ha ricordato che, nel corso del tempo, ha sempre condotto verifiche continuative, volte ad appurare che nelle fasce orarie di apertura della valvola il flusso idrico fosse effettivamente erogato e che i relativi livelli di pressione fossero in linea con quelli realizzabili dalla infrastruttura idraulica e dall'orografia dell'area. Oltre a tali rimedi di carattere immediato ed urgente, il Gestore, sempre al fine di garantire l'efficienza del servizio, nel corso del tempo ha effettuato una serie di opere di manutenzione straordinaria della rete idrica; da ultimo, a decorrere dal mese di maggio 2024, la Società ha attuato ulteriori interventi di natura tecnica che hanno permesso di garantire nella zona un'erogazione continuativa del flusso idrico e, quindi, il superamento del sistema delle turnazioni.

In conclusione, il Gestore ha comunicato al Garante SII e all'utente che quel distretto territoriale non sarà più sottoposto ad uno schema di turnazioni e beneficerà del flusso idrico in modo continuativo.

### ***I. Le riunioni con le STO degli ATO della Regione Lazio***

Nel corso del I° Semestre 2024 (27 febbraio 2024 – 28 agosto 2024), il Garante SII ha convocato i Segretari delle STO ponendo all'ordine del giorno alcuni temi molto rilevanti, tra cui l'applicazione del nuovo metodo tariffario MT 4 per il calcolo della tariffa SII (si v. anche *supra* PARTE I § 2), la configurazione giuridica degli ATO/EGATO (si v. anche *supra* PARTE I § 1), la necessità di istituire e riattivare gli OTUC a tutela del consumatore, nonché, l'urgenza di prevedere nuove forme di welfare sociale a favore della cittadinanza cd. "sensibile".

#### ***I.1. Il calcolo della tariffa SII 2025-2029***

Innanzitutto, il Garante SII ha affrontato il tema dell'applicazione delle nuove con il nuovo metodo ARERA MT-4: tutte le STO hanno concordato sulla circostanza che ARERA tende a "caricare" sulle tariffe costi che la fiscalità pubblica non riesce più a sostenere. Le bollette, infatti, sono in continuo aumento ma ARERA sembra non tenere conto che il consumatore ha sempre meno potere di spesa.

Nel corso della riunione del 13 giugno 2024, in particolare, tutti i segretari tecnici hanno comunicato al Garante SII di essere ancora nella fase di valutazione rispetto agli impatti dell'MT-4 sulle tariffe dei consumatori, ma "confidenti" del fatto di riuscire a non innalzare troppo la bolletta. In alcuni ATO, tuttavia, è emerso più di altri che l'applicazione di MT-4 potrebbe determinare una vera e propria "catastrofe": il riconoscimento dei costi dell'energia, dell'inflazione e altri costi comporterà un aumento notevole delle bollette.

In questo senso, tutti i segretari hanno concordato che, con l'introduzione dell'MT-4, il cui metodo è stato solo formalmente condiviso da ARERA con le STO, sarà difficile trovare un accordo con i Gestori (in questo senso si v. *supra* PARTE II, §2.1.); le STO hanno esposto le loro difficoltà nel muoversi, ipotizzando possibili alternative da presentare per essere approvate nelle Conferenze dei Sindaci. Di conseguenza, anche su indicazione del Garante SII, si è deciso che quest'anno l'analisi dei costi del gestore verrà effettuata in modo ancor più rigoroso prima dell'approvazione della tariffa in Conferenza dei Sindaci.

È emerso, a questo proposito, che ARERA ha compiuto delle consultazioni periodiche per recepire notizie in merito dagli ATO, ma senza poi effettivamente considerare le istanze presentate dalle STO, anche tramite l'ANEA.

### **1.2. Modifiche assetto giuridico dell'ATO/EGATO**

Nel corso del I° Semestre 2024 (27 febbraio 2024 – 28 agosto 2024), il Garante S.I.I. ha affrontato anche con le STO il tema relativo alla modifica dell'assetto giuridico degli ATO nella Regione Lazio, alla luce della più recente giurisprudenza in materia, che equipara gli stessi ATO agli Enti locali.

Alcune STO, in particolare, hanno sottoposto al Garante SII il problema relativo alla necessità di adottare uno “statuto” che regoli le attività delle ATO, alla luce della più recente giurisprudenza in materia, che equipara gli stessi ATO agli Enti locali, sottolineando la necessità di qualsiasi suggerimento da parte della Regione.

Tutti i responsabili hanno rappresentato che, a prescindere dalla necessità di adottare uno statuto o meno, l'attuale assetto giuridico degli ATO sta creando una serie di problemi soprattutto da un punto di vista fiscale, ma anche contabile per la gestione dei fondi PNRR e dei relativi appalti.

Il Garante SII, esaminato il tema, si è dichiarata disponibile a farsi promotrice di una modifica legislativa regionale, ovviamente previa condivisione in un tavolo con le STO e con la Direzione regionale, di una eventuale riforma in tal senso.

A tal fine, la Direzione regionale competente ha convocato una riunione con tutte le STO per discutere di questo tema prima di adottare provvedimenti in tal senso.

### **1.3. La riattivazione gli Otuc**

Nel corso del I° Semestre 2024 (27 febbraio 2024 – 28 agosto 2024), il Garante SII ha nuovamente sollecitato le STO a farsi “portavoce” con le Province e Città metropolitane della necessità di riattivare gli OTUC anche in ATO 1, 2, 3 e 4, avendo le stesse concordato che detti OTUC possono costituire un valido strumento di controllo a supporto anche delle stesse STO.

A questo proposito, il Garante SII ha ricordato che ad oggi solo l'OTUC di Ato 5 appare operativo, mentre quelli di Ato 1, 2, 3 e 4 sono ormai scaduti da tempo.

#### **1.3.1. La legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. 'legge Delrio) e le competenze delle Province e Città metropolitane**

In merito alla istituzione e riattivazione dell'OTUC, su sollecitazione della Sto di Ato 4, il Garante SII ha affrontato il tema relativo alle competenze delle Provincie e Città metropolitane a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. 'legge Delrio'), visto che la norma regionale del 1998 conferiva, invece, la titolarità per la disciplina dell'Otuc all'“Ente di coordinamento” degli ATO e dunque alle Provincie stesse.

Come è noto, tuttavia, la legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. 'legge Delrio') ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province; pertanto, in sede di riunioni e incontri con le STO, il Garante SII ha ritenuto necessario svolgere alcuni approfondimenti in materia per verificare se la le Provincie siano ancora titolari o no nella materia inerente “la tutela del consumatore”, ciò sembrerebbe essere ricompreso l'OTUC, oppure sia necessario proporre una modifica legislativa a livello regionale.

### ***1.3.2. Il regolamento OTUC***

Il Garante SII ha condiviso con i singoli responsabili STO uno schema di regolamento da sottoporre all'esame delle Associazioni, *in primis* nel corso della Virtual room istituita da ATO I, e poi in sede di Consulta degli utenti e dei consumatori.

Si tratta di uno schema molto semplificato di operatività di tale organismo volto a superare una serie di criticità pregresse in merito soprattutto a:

2. Rappresentanza legale;
3. Funzioni svolte e metodo di lavoro;
4. Assegnazione locali per lo svolgimento delle sedute;
5. Rapporti con il Garante SII;

Inoltre, considerato che molte delle funzioni previste dalla legge istitutiva dell'OTUC del 1998 non sono state svolte negli anni passati, il Garante SII ha chiesto alle STO, sul piano operativo, di fornire uno schema di prestazioni previste nella Carta dei servizi da misurare in modo congiunto attraverso l'attivazione di Tavoli tra OTUC, STO, presidiata dal Garante SII, a garanzia degli utenti e per una azione di controllo e monitoraggio più efficace da parte delle istituzioni.



## **2. La rateizzazione delle morosità per le cd. categorie sensibili**

Il Garante SII ha affrontato insieme alle STO anche il tema relativo alla necessità di trovare soluzioni *ad hoc* per cittadini che si trovano in un particolare stato di disagio economico-sociale.

In particolare, il Garante SII ha riferito che le Associazioni dei consumatori hanno evidenziato che, se un cittadino non rientra nella categoria del bonus idrico, non è possibile avere alcun trattamento di tutela, nemmeno documentando la situazione di disagio economico-sociale.

Il Garante SII ha dunque chiesto la possibilità di procedere con l'attivazione di procedure cd. speciali in relazione a situazioni, ben documentate, che però esulino dalla disciplina del cd. bonus idrico e dalle altre situazioni già disciplinate dall'ARERA (come nel caso di malati presenti in casa che necessitano di cure e, dunque di allaccio idrico), sottolineando che, pur accettando casi particolari, dovrebbe essere necessario presentare una documentazione attestante detto stato di disagio.

Nel corso della riunione è emerso che, oltre al cd. bonus idrico, i comuni di appartenenza dell'utente potrebbero offrire indicazioni al Gestore su casi particolari.

In particolare, il comune dovrebbe svolgere una adeguata istruttoria da consegnare al gestore, nei casi in cui ci sono i portatori di handicap e soggetti con una grave situazione di salute documentata, restringendo i campi di applicazione di queste peculiari rateizzazioni e per facilitarne la fattibilità.

Il Garante ha proposto di addivenire ad un accordo con le associazioni in questo senso per restringere il campo di applicazione a situazioni in cui veramente i soggetti versano in situazione di disagio economico e sociale.

## **3. I lavori della Consulta degli utenti e consumatori**

Il lavoro della Consulta degli utenti e consumatori è proseguito anche nel I° Semestre (27 febbraio 2024-28 agosto 2024), affrontando diverse tematiche inserite all'ordine del giorno.

### **3.1. I rincari delle bollette per il prossimo biennio**

Innanzitutto, il Garante SII ha voluto consultare le Associazioni sulla questione dell'applicazione del nuovo metodo tariffario MT-4, al fine di comprendere se e come le stesse

avessero avviato in questi mesi un'azione di sensibilizzazione e di pressione nei confronti di ARERA o dei Gestori, in favore dei cittadini.

Dagli interventi delle Associazioni è emerso che le Associazioni dei Consumatori non sono mai state convocate né dalle STO né in Conferenza dei Sindaci nell'ambito dell'esame delle nuove tariffe e applicazione della delibera ARERA MT-4; tale circostanza si pone - a detta delle Associazioni - in contrasto con la legge del 24 dicembre n. 244 - art. 2 comma 46 l.

Sotto altro profilo, è emerso che la Regione dovrebbe svolgere un ruolo di impulso e coordinamento dei sindaci che, pur avendo il ruolo di programmazione attraverso la Conferenza dei Sindaci, non riescono ad interloquire direttamente con Arera. Cosa che purtroppo incide poi sulle decisioni relative alle tariffe.

Sul tema delle tariffe, inoltre, è stato sollevato il problema, in particolare nell'ambito di Ato 4, che alcuni costi, quali quelli della morosità e dei ritardi nella realizzazione del dissalatore di Comune di Ventotene siano stati addebitati ai cittadini attraverso le tariffe.

### **3.2. Rafforzamento e collegialità degli ATO/EGATO**

Nel corso dell'ultima Consulta del 18 luglio 2024, molte Associazioni hanno evidenziato il tema relativo alla necessità che la Regione Lazio, attraverso un maggiore esercizio del suo potere legislativo, di indirizzo e di controllo, rafforzi gli ATO/EGATO rispetto all'attività di controllo sul Gestore.

In particolare, alcune Associazioni hanno rappresentato che molti Comuni tendono a essere portati ad agire *uti singuli* e ad aprire Tavoli di negoziazione con il Gestore, senza condividere le problematiche presso la Conferenza dei Sindaci.

Dal punto di vista delle Associazioni, invece, il maggior coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci nei singoli ATO porterebbe i Gestori a "dialogare" più efficacemente e, dunque, a garantire una garanzia più forte agli utenti.

Il rafforzamento degli ATO/EGATO garantirebbe altresì una maggiore capacità degli stessi ad interfacciarsi - a livello nazionale - con i Ministeri per il reperimento dei Fondi e, dunque, per migliorare gli investimenti e con l'ARERA, soprattutto in merito alle modalità di calcolo delle tariffe in danno agli utenti.

### **3.3. Una maggiore partecipazione delle Associazioni**

Molte Associazioni hanno altresì sollevato il tema relativo all'assenza di partecipazione delle stesse nelle fasi decisorie delle Conferenze dei Sindaci, sostenendo di non poter inviare osservazioni alle STO al contrario di quanto stabilito nella tuttora vigente legge finanziaria del 2008 LEGGE 24 12 2007 N. 244, che all'art. 2 co. 461 lett. b) prevede la consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori.

Sotto questo profilo, il Garante SII ha rammentato che la Regione Lazio ha emanato la legge regionale n. 5 del 2014 evidenziando la necessità di sollecitare una maggiore partecipazione della società civile: l'art. 8, co. , in particolare, stabilisce che “(...) Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio (...)”. La medesima normativa altresì prevede che “(...) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l'esercizio di questo diritto (...)”.

Il Garante SII, dunque, si è proposto di farsi promotore presso l'Assessorato competente dell'adozione di tali forme di collaborazione per l'attuazione di tale normativa regionale.

### **3.4. Le modifiche alla Carta dei Servizi Ato 3**

La Consulta ha preso atto delle modifiche apportate da APS alla Carta dei servizi di ATO 3 in corso di approvazione nella prossima Conferenza dei Sindaci in merito a:

#### **- Segnalazioni consumi anomali**

Con riferimento al trattamento riservato all'utente in caso di perdite occulte, giusto art. 19 dell'allegato A) alla Deliberazione ARERA 218/2016/R/IDR/TIMSII, confermiamo che in presenza dei presupposti disciplinati dal predetto art. 19, Acqua Pubblica Sabina riconosce all'Utente il trattamento per perdite occulte senza alcuna discrezionalità (si veda anche art. 33 del Regolamento del S.I.I.).

#### - **Raccolta delle misure**

Nel caso di inadempienza alle procedure di lettura disciplinate dall'art. 7 (Obblighi di raccolta delle misure di utenza) dell'Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR, non è prevista alcuna responsabilità a carico del Gestore, tanto più che il Gestore, in linea con quanto previsto all'art. 8 della TIMSI, ha messo a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, contemplando anche l'utilizzo di canali digitali, quali: messaggio SMS, telefonata e apposite maschere web sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24. La possibilità di comunicare l'autolettura, inoltre, è inoltre contemplata anche presso gli sportelli del gestore.

In caso di perdita idrica, il Gestore fa pedissequa applicazione di quanto previsto all'art. 19 dell'Allegato A alla deliberazione 5 maggio 2016, 218/2016/R/IDR, così come integrato e modificato dalla deliberazione 21 dicembre 2021, 609/2021/R/IDR (si veda anche l'art. 33 del Regolamento del S.I.I. adottato da Acqua Pubblica Sabina Spa).

#### - **Autolettura dei misuratori**

E' stata ritenuta corretta l'osservazione formulata e APS ha integrato il paragrafo 5.7 della Carte dei Servizi, con la prossima emissione, riportando quanto previsto nella Deliberazione ARERA 218/2016/R/IDR/TIMSII, all'art. 7.3, ossia "Il gestore è tenuto a effettuare, con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, un ulteriore tentativo di raccolta della misura (c.d. "ripasso") nel caso di almeno due tentativi di raccolta falliti consecutivi - in assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito -, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale. Tale ulteriore tentativo non concorre al calcolo delle distanze temporali minime tra tentativi di raccolta della misura consecutivi di cui al precedente comma 7.2".

#### - **Segnalazione consumi anomali**

È stato precisato da APS che ai sensi dell'art. 42 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato Acqua Pubblica Sabina trasmette all'Utente una comunicazione (con Raccomandata A/R)

al fine di informarlo del consumo anomalo rilevato in sede di acquisizione e validazione delle letture, utilizzate ai fini della fatturazione. A comprova di quanto affermato, alleghiamo il modello di comunicazione trasmesso agli utenti.

Con riferimento al trattamento riservato all'utente in caso di perdite occulte, giusto art. 19 dell'allegato A) alla Deliberazione ARERA 218/2016/R/IDR/TIMSII, confermiamo che in presenza dei presupposti disciplinati dal predetto art. 19, Acqua Pubblica Sabina riconosce all'Utente il trattamento per perdite.

Rimane da attivare con APS una procedura di conciliazione paritetica con il Gestore Ato

### **3.5. Attivazione Tavolo di confronto STO Ato 4, Acqualatina e Associazioni**

Nel corso della Consulta, alcune Associazioni di ATO 4 hanno ribadito il difficile rapporto tra Acqualatina e la STO, ulteriormente inasprito dalla non attivazione degli Otuc.

Il Garante ha riferito di aver incontrato più volte con il gestore e la STO ma ha proposto di attivare tavolo di incontro mediato direttamente dal garante. Di questo si parlerà a settembre, dopo aver analizzato i fatti esposti.

## **4. La virtual room Garante SII, la società Talete e le Associazioni dei consumatori**

Nel corso del I° Semestre 2024, il Garante SII ha concluso i lavori della Virtual room con la società Talete SPA e le Associazioni dei consumatori attraverso l'approvazione di due nuovi regolamenti; il primo relativo alla Camera di conciliazione, mentre il secondo riferito all'Otuc; la virtual room, inoltre, ha approvato alcune modifiche alla Carta dei Servizi.

### **4.1. Il protocollo di intesa tra le Associazioni CRCU e TALETE SPA**

Le Associazioni aderenti alla *virtual room*, nel corso di questo I° Semestre 2024, ha approvato innanzitutto un protocollo d'intesa volto al miglioramento e all'omogeneizzazione del livello di servizio per standard qualitativi e quantitativi, affidabilità, estensione della disponibilità agli utenti. Il protocollo rileva soprattutto sotto due profili: l'istituzione di un presidio delle Associazioni che opereranno per conto della Società in favore degli Utenti e l'attivazione di una nuova procedura di conciliazione.

#### **4.1.1. Il presidio delle Associazioni in ATO I**

Il Garante SII ha concordato con la proposta dello stesso Gestore al fine di istituire detto presidio presso le Associazioni dei Consumatori, al fine di offrire agli utenti un servizio di assistenza attraverso il quale le associazioni stesse, in possesso di delega, potranno coadiuvare l'utente nelle fasi di apertura o gestione del rapporto contrattuale (istanze, richieste di informazioni, gestione reclami).

#### **4.1.2. La nuova procedura di conciliazione**

il Protocollo ha disciplinato un regolamento di conciliazione avente ad oggetto le controversie concernenti: errori di fatturazione dovuti ad errata ricostruzione dei consumi, applicazione di errata tipologia d'uso, inserimento di lettura errata, ritardo nel trattamento della pratica, trattamento perdite dell'impianto interno, nonché ogni altra patologia contrattuale o ad eventuali problemi tecnici concernenti allacci e misuratori.

La procedura conciliativa è stata stabilita gratuita per l'Utente e spedita, ovvero si dovrà esaurire entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, da parte della Segreteria di Conciliazione. Se richiesto delle Associazioni, è possibile attivare anche una procedura di urgenza - che si deve esaurire entro 30 giorni - soprattutto nei casi in cui sia avvenuta interruzione della fornitura idrica all'utente, con la riattivazione della fornitura al momento della convocazione delle parti (entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta).

Per poter accedere alla Procedura di conciliazione l'Utente deve trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- a) aver presentato reclamo motivato entro la data di scadenza della fattura o comunque, in casi particolari, non oltre l'emissione della fatturazione successiva;
- b) aver inoltrato reclamo come ai punti a) e b) e non aver ricevuto risposta entro 30 giorni;
- c) aver inoltrato reclamo come ai punti a) e b) e aver ricevuto risposta non soddisfacente;

Ricevuta la Domanda, la Segreteria di Conciliazione invia ai Conciliatori l'avviso di convocazione per l'espletamento del tentativo di conciliazione; entro 10 giorni dal ricevimento dell'avviso di convocazione, i Conciliatori possono presentare presso la Segreteria ulteriori argomentazioni, con le relative informazioni ed eventuali prove.

È stato altresì evidenziato che nel corso dello svolgimento della procedura di conciliazione, il Gestore non possa intraprendere iniziative di autotutela fino ai 15 giorni successivi al ricevimento da parte dell'Utente del Verbale di conciliazione, decorsi i quali si applicano le ordinarie procedure di gestione della morosità.

#### **4.2. Le modifiche alla Carta dei servizi Ato I sulle perdite idriche**

Nell'ambito della *virtual room*, la società Talete ha proposto l'eliminazione della franchigia del 30% quale prevista ai sensi dell'art 19.4, lett. c, del TEMSI, mantenendo l'applicazione di una tariffa non superiore alla metà di quella base rispetto al volume eccedente il consumo medio di riferimento.

In questo modo, ha ritenuto, di apportare un vantaggio in termini economici al consumatore.

Al contempo il gestore ha proposto di diminuire il termine dei tre anni di cui all'art 19.4, lett. a, del TEMSI, a due anni dalla data di emissione della fattura o rilevazione del consumo anomalo da parte del gestore o dell'utente, differenziano però tra problematiche relative al medesimo guasto e problematiche relative a guasti nelle condutture. Lo stesso ha ritenuto di estendere l'applicazione della tutela di cui all'art 19.4, lett. b, del TEMSI, anche per le fatture successive a quella in cui è stato rilevato il consumo anomalo per un periodo di almeno 3 mesi, al fine di permettere la riparazione del guasto anche a partire dalla fatturazione del consumo anomalo.

A fronte di tali previsioni a vantaggio dell'utente il gestore ha però stabilito, in accordo con le Associazioni, condizioni più rigorose per accedere al regime di tutela tra cui si annoverano:

1. Lettura delle anomalie al momento della perdita o al momento del ricevimento della fattura;
2. Documentazione fotografica del danno, dei lavori effettuati durante le riparazioni;
3. Comprova tramite la fattura dei lavori e dei componenti per le riparazioni con eventuale relazione sottoscritta dall'idraulico o dall'azienda riparatrice.

### **4.3. Il regolamento dell'Otuc di ATO I**

Su sollecitazione della STO di Ato I, il Garante SII si è fatto parte attiva per aggiornare la disciplina in materia di organizzazione e funzionamento degli Otuc e gli uffici della Talete è stato approvato un nuovo regolamento che, in sostanza, prevede:

- 1) La composizione dell'Otuc da parte di rappresentanti – in assenza di qualsiasi conflitto di interesse, delle formazioni riconosciute dal Comitato regionale utenti e consumatori di cui alla L.R. 10.II.1992 n. 44, formalmente designati dalle stesse con sede a livello provinciale o in presenza di una interferenza di ambito;
- 2) La possibilità di utilizzare i locali, le relative strutture e attrezzature, nonché apposita convenzione, da stipularsi con il Gestore e/o EGATO o in ossequio a quanto definito nelle rispettive convenzioni di gestione.
- 3) L'indicazione delle funzioni secondo quanto stabilito legge regionale 9 luglio 1998, n. 26 s.m.i., ovvero:
  - a) esaminare e verificare tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte delle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori proponendo a queste ultime iniziative a tutela degli interessi degli utenti;
  - b) compilare un elenco completo dei reclami e di tutte le segnalazioni ricevute dagli utenti attraverso l'organizzazione di un archivio, nel rispetto della normativa vigente, fornendo trimestralmente alla Consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10 della L.R. 26/98, le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli o associati, secondo gli schemi e le indicazioni stabilite dal Garante del S.I.I. della Regione Lazio.
- 4) La previsione di un Presidente in carica per 3 anni con la rappresentanza legale dell'Otuc;
- 5) La previsione di una Assemblea che decide a maggioranza a cui il Garante SII può partecipare, qualora lo stesso lo richieda;

Si tratta dello stesso regolamento approvato anche dalle STO e dunque solo in attesa di essere adottato dalle Provincie e/o Conferenza dei Sindaci.



### ***I. Organizzazione e funzionamento degli uffici a supporto del Garante***

#### ***I.1. Istituzione della segreteria organizzativa del Garante SII***

Nel corso di questo I° semestre 2024 (27 febbraio 2024 – 28 agosto 2024), si conferma la necessità, anche alla luce del perdurare delle numerose criticità e problematiche del contesto idrico, di provvedere alla costituzione della struttura prevista all'art. 8, co. I I, della legge regionale n. 26 del 1998, la quale prevede che (...) *Il Presidente della Giunta provvede, con proprio decreto, alla costituzione della struttura di segreteria (...)*".

Tale struttura dovrebbe essere composta da soggetti dotati di alta specializzazione tecnico-giuridica (ad es. avvocati, ingegneri e/o economisti) a supporto del Garante del SII, al fine di integrare le due risorse amministrative assegnate (livello funzionario D4 e assistente amministrativo C1). È emerso altresì che nell'ambito di tale segreteria dovrebbe essere assegnato un dirigente *ad hoc* per la gestione di un budget dedicato allo sviluppo di una serie di iniziative convegnisti che e/o campagne di sensibilizzazione o altri eventi.

#### ***I.2. Istituzione dell'Osservatorio permanente (art. 12 l.r. n. 26 del 1998)***

L'art. 12, co. I e 3, della legge regionale n. 26 del 1998 s.m.i. stabilisce altresì che venga istituito un Osservatorio regionale sulla gestione delle risorse idriche a supporto del Garante del SII al fine di curare "(...) *la raccolta, l'elaborazione e la diffusione di dati statistici e conoscitivi relativi ai diversi aspetti dimensionali, tecnici, di esercizio, contrattuali e finanziari connessi alla gestione del servizio idrico integrato, ai modelli di programmazione, organizzazione, gestione e controllo dei servizi e degli impianti, ai livelli di servizio erogati, alle tariffe applicate, ai piani di investimento per l'ammodernamento degli impianti e servizi (...)*".

Si tratta di un organo che riuscirebbe altresì a garantire maggiore trasparenza agli utenti, consentendo altresì "(...) *l'accesso generalizzato al proprio sistema informativo al fine di pubblicizzare i dati raccolti e le elaborazioni effettuate (...)*".

L'art. 13 prevede peraltro che per lo svolgimento delle attività dell'osservatorio, la Giunta possa stabilire di assegnare "(...) *borse di studio annuali o triennali (...), senza possibilità di rinnovo e sono incompatibili con altre forme di lavoro dipendente (...)*".

### **1.3. L'attivazione di stage e protocolli con le Università**

Attualmente sono in corso, tramite l'attività del Garante SII, interlocuzioni con alcune Università italiane e straniere al fine di stipulare protocolli più ampi di collaborazione nel corso del II° Semestre 2024.

## **2. Legislazione e attività di indirizzo della Regione**

### **2.1. Il Progetto di legge di riorganizzazione del SII**

Con la delibera di Giunta Regionale n. 208 del 2018, oltre a sospendere la D.G.R. 56 del 6 febbraio 2018, la Regione Lazio ha dato mandato al Direttore Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di svolgere ogni attività utile a pervenire ad un nuovo modello di governance del S.I.I., anche previa modificazione delle attuali disposizioni normative che lo sovrintendono, reperendo altresì qualificati contributi da reperire all'esterno della struttura regionale in materia di sistema di regolazione, tutela dell'ambiente, tutela del consumatore, modello industriale, comparazione interregionale, valorizzazione della partecipazione dei territori e degli interessi sociali diffusi.

Proprio in attuazione di tale delega, la Direzione ha costituito un Tavolo Tecnico in data antecedente alla nomina dell'attuale Garante, che ha prodotto una prima bozza di legge rubricata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico del Lazio" da sottoporre alla valutazione di un "Comitato Istituzionale" composto dai rappresentanti delle ATO.

L'attuale bozza di proposta disegno di legge prevede in sintesi:

- l'individuazione di un unico Ambito territoriale ottimale;
- la costituzione di 5 sub-ambiti corrispondenti agli attuali ATO;
- la costituzione di un Ente idrico della Regione Lazio con personalità giuridica a cui fanno capo le articolazioni degli organi rappresentativi dei comuni.

- La carta dei servizi su base regionale.

Essendosi insediata una nuova Giunta, il Garante SII ha immediatamente sollecitato sia il Presidente della competente commissione consiliare che l'Assessore all'assetto del territorio a ricostituire un tavolo tecnico per la ripresa dei lavori ai fini dell'iscrizione del disegno di legge, eventualmente modificato, presso la Commissione competente del Consiglio regionale. L'esigenza del Garante SII, condivisa con le Segreterie organizzative dei vari ATO, è quella di riorganizzare il

sistema secondo criteri di maggiore uniformità ed efficienza di gestione e soprattutto di non discriminazione delle tutele, considerata la frammentazione del sistema di governance attuale suddiviso in n. 5 ATO (ciascuna con la propria carta dei servizi, otuc gestore etc etc)

## **2.2. Norme di indirizzo regionali per una “democrazia partecipativa” dell’acqua**

Il Garante SII, anche alla luce di ulteriori valutazioni effettuate nel I° Semestre di attività (27 febbraio 2024 – 28 agosto 2024) sull’attuazione di un “governo democratico della gestione del servizio idrico integrato” in attuazione della Convenzione di Aarhus, propone di dare attuazione all’art. 8, co. 1 della legge regionale n. 5 del 2014, la quale stabilisce “(...) Al fine di assicurare un governo democratico della gestione del servizio idrico integrato, anche in attuazione dei principi di cui alla convenzione di Aarhus, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa che conferiscano strumenti di partecipazione attiva alle decisioni sugli atti fondamentali di pianificazione, programmazione, gestione e controllo ai lavoratori del servizio idrico integrato e agli abitanti del territorio (...)”.

La medesima normativa altresì prevede che “(...) entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione definisce, attraverso una normativa di indirizzo, le forme e le modalità più idonee ad assicurare l’esercizio di questo diritto (...)”.

È evidente il ritardo nell’attuazione di tale normativa di indirizzo da parte della Giunta Regionale. A tal fine, con l’insediamento della nuova Giunta regionale, il Garante SII ha sollecitato l’adozione di tale normativa di indirizzo.

## **2.3. La Carta regionale dei servizi idrici**

Il Garante SII ha più volte condiviso nell’ambito della Consulta la necessità di redigere la Carta regionale dei servizi idrici così come previsto all’art. 8, co. 3 della legge n. 5 del 2014 stabilisce che “(...) la Giunta regionale, previo parere obbligatorio e vincolante della commissione consiliare permanente competente in materia di ambiente, definisce la Carta regionale del servizio idrico integrato, al fine di riconoscere il diritto all’acqua e fissare i livelli e gli standard minimi di qualità del servizio idrico integrato. La Carta regionale del servizio idrico integrato disciplina, altresì, le modalità di vigilanza sulla corretta applicazione della stessa, definendo le eventuali sanzioni applicabili (...)”.

A tal fine, verificata la disponibilità della competente giunta regionale ad adottare detta Carta dei servizi, sarà costituito un gruppo di lavoro ristretto formato dai rappresentanti delle Associazioni dei consumatori all'interno della Consulta.

Successivamente, il Garante SII ritiene che la Carta dei servizi così elaborata dovrà essere sottoposta all'attenzione dai Responsabili delle Sto e dai Gestori al fine di valutarne l'impatto sulle singole Convenzioni di gestione e Carte dei servizi già sottoscritte tra le Parti e ancora non scadute.

### **3. Il completamento della riattivazione degli Otuc**

Come già evidenziato e a seguito degli approfondimenti effettuati nel corso di questo I° Semestre di attività lo scrivente Garante SII ritiene ulteriormente urgente istituire e/o riattivare e/o riorganizzare il sistema degli Otuc nella Regione Lazio. Detta esigenza è stata condivisa anche con tutti i responsabili delle Segreterie organizzative. In particolare, Ato 5 ha emanato anche un comunicato stampa nell'ambito del quale la vice Presidente della Provincia, ha dichiarato che l'Otuc verrà riattivato.

L'articolo 11 legge n. 26 del 1998 s.m.i., invero, stabilisce che “(...) Nei singoli ambiti territoriali ottimali vengono istituiti dalle province che svolgono le funzioni di coordinamento d'ambito appositi organismi di tutela degli utenti e dei consumatori (...)” (co. 1). Tali organismi, denominati Otuc, “(...) esaminano e verificano tutti i reclami e le segnalazioni degli utenti che non risultano soddisfatte dalle iniziative assunte o dalle risposte fornite dai soggetti gestori e propongono alla provincia ed ai soggetti gestori le necessarie iniziative a tutela degli interessi degli utenti (...)” (co. 2). La stessa disposizione prevede, infine, che tali organismi forniscano “(...) alla consulta degli utenti e dei consumatori di cui all'articolo 10 informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti, singoli o associati in ordine alle modalità di erogazione del servizio (...)” (co. 3).

In sostanza, gli Otuc rappresentano una sorta di strumento di tutela per gli utenti di secondo grado rispetto a conciliazioni che non sono andate a buon fine nelle Camere di conciliazione istituite presso i Gestori nei singoli Ato: essi garantiscano che, prima di dover ricorrere all'ARERA, si possa trovare una soluzione transattiva attraverso questo ulteriore organo monocratico o collegiale rafforzando i diritti degli utenti.

Il mancato funzionamento degli Otuc, peraltro, si riverbera sulle attività della Consulta e del Garante SII. La normativa teste citata, all'art. 11, prevede, come sopra chiarito, che tutti gli

Otuc nelle singole ATO devono inviare “(...) informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze e sulle segnalazioni degli utenti singoli e associati in ordine alla modalità di erogazione del servizio (...)”. In assenza, risulta impossibile per il Garante SII di acquisire tutte le informazioni, già elaborate dagli Otuc in forme statistiche, utili fine di proporre, come previsto all’art. 8 della stessa legge regionale, nelle sedi competenti, iniziative o proposte di legge regionale o misure di semplificazione a tutela del settore idrico e degli utenti.

Attualmente, risultano adottati i regolamenti di organizzazione e funzionamento di alcuni Otuc ma essi sono inattivi o non svolgono le funzioni loro assegnati per legge, anche avuto riguardo all’invio delle informazioni alla Consulta delle informazioni, utili anche per l’elaborazione del Rapporto Semestrale del Garante.

Nel corso del 1° Semestre 2024, il Garante SII, tramite le segreterie organizzative, ha più volte, sollecitato le provincie a riattivare tali organismi e su richiesta delle stesse segreterie, ha elaborato alcune linee guida affinché vengano riattivati tali organismi di tutela del consumatore e di raccordo con le attività del Garante SII.

#### **4. Le campagne di sensibilizzazione sull’acqua**

Al fine di organizzare campagne di sensibilizzazione sull’acqua, già proposte nei precedenti Report, il Garante SII ha:

- sollecitato l’Assessorato competente e il relativo Dipartimento a stanziare fondi per la realizzazione di campagne promozionali;
- sollecitato i responsabili delle Sto e Gestori a farsi promotori di campagne promozionali sul territorio soprattutto negli ATO dove stanno avvenendo i passaggi di gestione, al fine di informare maggiormente i cittadini;
- partecipato a vari seminari e convegni con ampia partecipazione sia in presenza che on line di operatori del sistema;
- avviato interlocuzioni con l’Autorità di bacino per sensibilizzare i giovani nelle scuole sull’uso dell’acqua attraverso iniziative coordinate con la Regione Lazio;

La proposta del Garante SII è quella di organizzare un altro Convegno in Regione Lazio sulla “Governance democratica e diritti di partecipazione” nel sistema idrico integrato.

**A livello sovranazionale**

- *Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane;*
- *Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia in materia ambientale” del 1998 (Convenzione di Aarhus);*
- *Direttiva 98/83/CE del Consiglio del 3 novembre 1998 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;*
- *Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che ha istituito “Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque”;*
- *Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;*
- *Direttiva (UE) 2015/1787 della Commissione, del 6 ottobre 2015, recante modifica degli allegati II e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;*
- *Direttiva 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.*

**A livello nazionale**

- *Testo unico sulle opere idrauliche n. 523 del 1904;*
- *Testo unico sulle acque n. 1775 del 1933;*
- *Legge 4 febbraio 1963, n. 129, riguardante il Piano regolatore generale degli acquedotti;*
- *Legge 08 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell’Ambiente;*
- *Legge 21 gennaio 1994, n. 61, istitutiva dell’Agenzia Nazionale per la protezione dell’Ambiente;*
- *Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”;*
- *Legge 14 novembre 1995, n. 481 “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 maggio 1995 “Prima individuazione dei settori di erogazione dei servizi pubblici ai fini della emanazione degli schemi generali di riferimento di Carte dei servizi pubblici”;*
- *Legge 11 luglio 1995, n° 273 “Conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 maggio 1995, n° 163, recante misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell’efficienza delle pubbliche amministrazioni”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 04 marzo 1996, “Disposizioni in materia di risorse idriche”;*
- *Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”;*
- *Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1999 “Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato”;*
- *Decreto legislativo 02 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;*
- *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;*

- Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, (art. 2 comma 461)”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 “Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas attinenti alla regolazione ed al controllo dei servizi idrici”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2016 “Disposizioni in materia di contenimento della morosità nel servizio idrico integrato”
- Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2016 “Tariffa sociale del servizio idrico integrato”;
- Decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 “Disposizioni in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”;
- Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 (articolo 57bis) recante “riconoscimento automatico del bonus sociale agli aventi diritto”;
- Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, comma 291, in materia di gestione della morosità e articolo 1, comma 295, in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni;
- Decreto Legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- Decreto-Legge 14 aprile 2023, n. 39 “Disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l’adeguamento delle infrastrutture idriche” convertito con modificazioni dalla L. 13 giugno 2023, n. 68.

### **Leggi regionali**

- Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 6 recante “Individuazione degli ambiti territoriali ottimali e organizzazione del servizio idrico integrato in attuazione della legge 5 gennaio 1996, n. 36”;
- Deliberazione della Giunta Regionale 21 dicembre 2012, n. 626 recante “Legge Regionale n. 6 e successive modifiche, atto di indirizzo agli enti locali in relazione all’applicazione dell’art 2, comma 186 bis, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche;
- Legge regionale 4 aprile 2014, n. 5 “Tutela, governo e gestione pubblica delle acque”.

### **Riferimenti regolatori:**

- Deliberazione 586/2012/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 dicembre 2012 recante “Approvazione della prima direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato” s.m.i.;
- Deliberazione 655/2015/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 23 dicembre 2015 recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQSII)” s.m.i.;
- Deliberazione 218/2016/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 05/05/2016 recante “Disposizioni per l’erogazione del servizio di misura del servizio idrico integrato a livello nazionale (TIMSII)”;
- Deliberazione 665/2017/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 28 settembre 2017 recante “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) – Criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;

- *Deliberazione 580/2019/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 27 dicembre 2019 recante “approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI – 3”;*
- *Deliberazione 610/2021/R/IDR della l’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 21 dicembre 2021 recante “Integrazioni e modifiche alla deliberazione dell’autorità 547/2019/r/idr in materia di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni”;*
- *Deliberazione 639/2021/R/IDR della l’Autorità Di Regolazione per Energia Reti e Ambiente del 30 dicembre 2021 recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;*
- *Deliberazione 11/2022/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente del 17 gennaio 2023 recante “approvazione dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie del Servizio idrico integrato per gli anni 2022 e 2023, proposto dalla Conferenza dei sindaci dell’ATO 2 Lazio centrale – Roma”;*
- *Deliberazione 651/2022/R/COM dell’autorità di regolazione per energia reti e ambiente del 6 dicembre 2022 recante “disciplina semplificata per il riconoscimento e la liquidazione del bonus sociale idrico per gli anni di competenza 2021 e 2022 e modifiche all’allegato a alla deliberazione dell’autorità 554/2022/R/COM;*
- *Deliberazione 64/2023/R/IDR dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 21 febbraio 2023 recante “avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario idrico per al quarto periodo regolatorio (MTI-4)”;*
- *Deliberazione 233/2023/E/COM dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente 30 maggio 2023 recante “Atuazione del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al TICO per gli utenti finali dei settori idrico e del telecalore l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente”.*